Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 107° — Numero 8

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Mercoledì, 12 gennaio 1966 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI	ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Annuo L. 17.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 75 - Fascicoli annate arretrate: il doppio	Annuo L. 13.530 - Semestrale L. 7.520 - Trimestrale L. 4.010 - Un fascicolo L. 65 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10, Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro. Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Comunicato

Il Capo dello Stato, con decreto in data 30 dicembre 1965, ha accettato le dimissioni presentate dal Ministro per gli affari esteri, on. prof. Amintore Fanfani.

Con lo stesso decreto l'on. avv. prof. Aldo Moro, Presidente del Consiglio dei Ministri, è stato incaricato di reggere ad interim il Ministero degli affari esteri, fino a quando non sia stato nominato il Ministro per gli affari esteri.

(228)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 6 dicembre 1965, n. **1469**.

Autorizzazione all'acquisto o alla costruzione della nuova sede della Scuola archeologica italiana di Atene.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzata la spesa di lire 150 milioni da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri, per l'acquisto o la costruzione della nuova sede della Scuola archeologica italiana di Atene.

Art. 2.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si provvede per lire 80 milioni, in deroga alla legge 27 febbraio 1955, n. 64, a carico del fondo di cui al capitolo 574 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1963-64; per il resto mediante riduzione dello stanziamento dei capitoli 2305 e 2606 dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'anno finanziario 1965, rispettivamente di lire 5 milioni e 25 milioni, nonchè mediante riduzione dello stanziamento dei capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per il medesimo anno finanziario, 1437, 2526, 2530, 2563, rispettivamente di lire 20 milioni, 8 milioni, 10 milioni e 2 milioni.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 6 dicembre 1965

SARAGAT

MORO — FANFANI — COLOMBO — GUI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 ottobre 1965, n. **1470**.

Inclusione dell'abitato di Monti, in provincia di Sassari, tra quelli da consolidare a cura e spese dello Stato.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 9 luglio 1908, n. 445;

Visto il decreto-legge luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019;

Visto il regio decreto 7 luglio 1925, n. 1173;

Visto il parere del Comitato tecnico amministrativo presso il Provveditorato alle opere pubbliche, con sede in Cagliari, n. 12956, emesso nell'adunanza del 27 novembre 1964;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;

Decreta:

A norma dell'art. 1, sub. 7, del decreto-legge luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019, è aggiunto, a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. 445, titolo IV, agli abitati indicati nella tabella *D*, allegata alla legge stessa (consolidamento di frane minaccianti abitati), quello di Monti, in provincia di Sassari.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 ottobre 1965

SARAGAT

MANCINI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 gennaio 1966
Atti del Governo, registro n. 199, foglio n. 42. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 ottobre 1965, n. **1471**.

Inclusione dell'abitato di Zungoli, in provincia di Avellino, tra quelli da consolidare a cura e spese dello Stato.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 9 luglio 1908, n. 445;

Visto il decreto-legge luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019;

Visto il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici n. 736, emesso nell'adunanza del 18 maggio 1965;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;

Decreta:

A norma dell'art. 1, sub. 7, del decreto-legge luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019, è aggiunto a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. 445, titolo IV, agli abitati indicati nella tabella *D*, allegata alla legge stessa (consolidamento di frane minaccianti abitati), quello di Zungoli, in provincia di Avellino.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 ottobre 1965

SARAGAT

MANCINI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 gennaio 1966
Atti del Governo, registro n. 199, foglio n. 43. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 novembre 1965, n. **1472.**

Assegnazione di un posto di professore di ruolo alla Facoltà di economia e commercio dell'Università di Bologna per il raddoppiamento della cattedra di Merceologia anzichè per il raddoppiamento della cattedra di Geografia economica.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 1965, n. 1251, con il quale sono stati assegnati alle varie Facoltà universitarie, con effetto dall'anno accademico 1965-66, centodiciotto posti di professore universitario di ruolo dei 120 istituiti, per l'anno medesimo, con la legge 13 luglio 1965, n. 874;

Viste le deliberazioni adottate dalle autorità accademiche dell'Università di Bologna affinchè, in relazione alle esigenze dell'insegnamento della Facoltà di economia e commercio, il posto di professore di ruolo assegnato con il citato decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 1965, n. 1251, per il raddoppiamento della cattedra di Geografia economica venga destinato per il raddoppiamento della cattedra di Merceologia;

Ritenuta l'opportunità, nel superiore interesse degli studi, dell'accoglimento della richiesta;

Su proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Il decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 1965, n. 1251, è parzialmente rettificato nel senso che alla Facoltà di economia e commercio dell'Università di Bologna è assegnato, con effetto dall'anno accademico 1965-66, ai sensi della legge 13 luglio 1965, n. 874, un posto di professore di ruolo per il raddoppiamento della cattedra di Merceologia, anzichè per il raddoppiamento della cattedra di Geografia economica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 novembre 1965

SARAGAT

GUI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 *gennaio* 1966
Atti del Governo, registro n. 199, *foglio n.* 44. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 agosto 1965, n. **1473.**

Erezione in ente morale della Cassa scolatisca della Scuola tecnica commerciale statale « Oriani » di Milano.

N. 1473. Decreto del Presidente della Repubblica 4 agosto 1965, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Scuola tecnica commerciale statale « Oriani » di Milano viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *dicembre* 1965
Atti del Governo, registro n. 199, *foglio n.* 35. — VILLA

DECRETO MINISTERIALE 22 febbraio 1964.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona della « Città Alta » ed area circostante, nel comune di Bordighera.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE
E
IL MINISTRO PER IL TURISMO E LO SPETTACOLO

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Considerato che la Commissione provinciale di Imperia per la protezione delle bellezze naturali, nella adunanza del 18 ottobre 1962 ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la zona della « Città Alta » e l'area circostante, in comune di Bordighera;

Considerato che il verbale della suddetta Commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della legge precitata, all'albo del comune di Bordighera;

Vista l'opposizione presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo, dal sindaco di Bordighera;

Considerato che il vincolo non significa divieto assoluto di costruibilità o, comunque, di modifiche allo stato del luogo protetto dalla legge, ma impone soltanto l'obbligo di presentare alla competente Soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualsiasi progetto di lavori che si intendano effettuare nella zona;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè, costituita da un'area collinare di grande importanza panoramica, per l'alberatura e il complesso tradizionale della « Città Alta » di Bordighera, offre numerosi punti di vista e belvedere accessibili al pubblico, dai quali si gode la visuale del litorale marino;

Decreta:

La zona sita nel territorio del comune di Bordighera, costituita dalla « Città Alta » ed area circostante, delimitata come segue: *sud*, litorale marino, a partire dal vecchio vincolo di capo Sant'Ampelio (decreto ministeriale 23 agosto 1952) a punta Migliarese; *est*, dal punto di incontro del prolungamento in linea retta della strada Migliarese con il litorale marino, stessa linea retta da questo punto alla strada Migliarese, strada Migliarese fino al bivio esistente a quota di circa ml. 140 sul livello del mare con la strada della Madonna del Montenero; *nord*, congiungente in linea retta il bivio suddetto con la villa Selva Dolce, altra congiungente in linea retta di villa Selva Dolce con il confine del comune di Vallecrosia a quota di ml. 180 s.l.m.; *ovest*, confine con il comune di Vallecrosia, prolungamento in linea retta della via Rattaconigli, via Rattaconigli, tratto di via Pasteur, proseguimento su una linea 50 m. a sud della via Romana fino a congiungersi con il vincolo esistente di capo Sant'Ampelio (decreto ministeriale 23 agosto 1952), ha notevole inte-

resse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, numero 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Imperia.

La Soprintendenza ai monumenti di Genova curerà che il comune di Bordighera provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 22 febbraio 1964

p. *Il Ministro per la pubblica istruzione*
FENOALTEA

Il Ministro per la marina mercantile
SPAGNOLLI

Il Ministro per il turismo e lo spettacolo
CORONA

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Imperia

Estratto dal verbale n. 29

Il giorno diciotto ottobre millenovecentosessantadue, alle ore 15,30, presso la sede dell'Amministrazione provinciale di Imperia, si è riunita la Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Imperia, per esaminare il seguente

Ordine del giorno:

1) BORDIGHERA. Proposta di vincolo della « Città Alta » e della zona panoramica circostante.

(*Omissis*).

Riferisce il soprintendente facendo rilevare che nel comune di Bordighera gran parte del territorio non è ancora vincolata, per cui la continua espansione dell'attività edilizia minaccia di compromettere l'aspetto estetico, tradizionale e panoramico di alcune di quelle zone caratteristiche. Fra queste segnala principalmente la « Città Alta » e la zona circostante, che propone di vincolare illustrando con una planimetria l'estensione del vincolo.

Il sig. Pietro Biancheri, rappresentante del sindaco di Bordighera, interviene per proporre alcune modifiche nella delimitazione della zona in questione.

La Commissione provinciale, dopo ampia discussione, tenendo conto delle osservazioni fatte dal rappresentante del comune di Bordighera, e rilevato fra l'altro che il vigente piano regolatore generale non è sufficiente a salvaguardare in misura efficace le caratteristiche panoramiche e naturali della località, approva all'unanimità il vincolo con le seguenti delimitazioni:

sud: litorale marino, a partire dal vecchio vincolo di Capo Sant'Ampelio (decreto ministeriale 23 agosto 1952) a punta Migliarese;

est: dal punto di incontro del prolungamento in linea retta della strada Migliarese con il litorale marino, stessa linea retta da questo punto alla strada Migliarese, strada Migliarese fino al bivio esistente a quota di circa ml. 140 sul livello del mare con la strada della Madonna del Montenero;

nord: congiungente in linea retta il bivio suddetto con la villa Selva Dolce, altra congiungente in linea retta di villa Selva Dolce con il confine del comune di Vallecrosia a quota di ml. 180 sul livello del mare;

ovest: confine con il comune di Vallecrosia, prolungamento in linea retta della via Rattaconigli, via Rattaconigli, tratto di via Pasteur, proseguimento su una linea 50 metri a sud della via Romana fino a congiungersi con il vincolo esistente di Capo Sant'Ampelio (decreto ministeriale 23 agosto 1952).

La motivazione dell'importante interesse pubblico viene definita come segue:

« Zona collinare avente interesse di quadro panoramico di notevole bellezza, per l'alberatura, il complesso tradizionale della « Città Alta » di Bordighera e per i punti di vista e belvederi accessibili al pubblico, dai quali si gode il panorama del litorale ».

(*Omissis*).

Esaurito l'ordine del giorno la seduta è tolta alle ore 18.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il presidente: comm. avv. Gaetano DE CAMELIS

Il segretario: geom. Valentino ASTUTI

(10896)

DECRETO MINISTERIALE 5 maggio 1965.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona litoranea del comune di Crotone (Catanzaro).

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE
E
IL MINISTRO PER IL TURISMO E LO SPETTACOLO

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali, art. 1, numeri 3 e 4;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la Commissione provinciale di Catanzaro per la protezione delle bellezze naturali, nella adunanza del 25 giugno 1963 ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, tutta la zona litoranea del comune di Crotone, dal Molo Sanità a Capocolonna;

Considerato che il verbale della suddetta Commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge, all'albo del comune di Crotone;

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Considerato che — indipendentemente dal rilascio della licenza edilizia — il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore, a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente Soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè, con il lungomare in fase di continuo sviluppo, costituisce una delle attrattive principali dell'industre e pittoresca città offrendo inoltre aspetti di suggestiva bellezza e di grande interesse storico ed archeologico nonchè un panorama con posti veramente meravigliosi, e, nel tratto antistante gli scavi, presenta un luogo solitario aperto sul mare di un azzurro viola intenso che, con le vestigia del passato suscitatrici di richiami spirituali, compone un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale;

Decreta:

La zona sita nel territorio del comune di Crotone costituita da tutta la zona litoranea dal Molo Sanità a Capocolonna ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. L'area è delimitata nel modo seguente: per quanto riguarda la zona archeologica di Capocolonna, comprendente una fascia di terreno antistante gli scavi per 80 metri di profondità per tutta la lunghezza degli scavi stessi e, per quanto riguarda il lungomare, lo stesso dovrà estendersi fino a comprendere tutto il litorale dal Molo Sanità, viale Colombo, lungomare Gramsci, cimitero, Casa Rossa per una profondità che va dalla battigia al ciglio a monte della strada. Le particelle catastali quindi interessate al vincolo sono: 28, 29, 31 e 5, foglio 52; 35, 34, 338 e 306, foglio 45; 114, foglio 36; 147, foglio 38.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Catanzaro.

La Soprintendenza ai monumenti e gallerie di Cosenza curerà che il comune di Crotone provveda alla affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 5 maggio 1965

p. *Il Ministro per la pubblica istruzione*
CALEFFI

Il Ministro per la marina mercantile
SPAGNOLLI

Il Ministro per il turismo e lo spettacolo
CORONA

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Catanzaro

Estratto del verbale della seduta del 25 giugno 1963

L'anno millenovecentosessantatre, il giorno 25 giugno, in Catanzaro, nella sala della Biblioteca provinciale, si è riunita la Commissione di tutela delle bellezze naturali, per decidere in merito alla richiesta di vincolo, da parte del comune di Crotone, di tutta la zona litoranea di quella città, dal Molo Sanità a Capocolonna.

(*Omissis*).

Dopo ampia discussione, alla quale tutti prendono parte, la Commissione, all'unanimità ritiene di proporre al superiore Ministero quanto appresso:

1) che, in considerazione dello sviluppo urbanistico della zona di che trattasi, di grande interesse turistico, e della strada ad essa prospiciente, che, collegano Capocolonna a Punta delle Castella, di grande interesse storico ed archeologico, costituisce un panorama con posti veramente meravigliosi, come Capocolonna, Casa di Mezzo, Scifo, si rende indispensabile il divieto assoluto di costruzioni che possono comunque ostruire la visuale;

2) che il vincolo, ai sensi dell'art. 1 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, va posto:

per quanto riguarda la zona archeologica di Capocolonna, si ritiene opportuno, giusta quanto è consacrato nel verbale di sopralluogo, oltre il vincolo già esistente della zona degli scavi, delimitata da filo spinato, anche il vincolo di un tratto di terreno antistante, per una fascia di 80 metri di profondità, e per tutta la lunghezza del fronte della zona archeologica, dal versante verso Crotone, e ciò perchè il luogo solitario e aperto sul mare, di un azzurro-viola intenso, e le vestigia del passato, suscitatrici di richiami spirituali, compongono un caratteristico aspetto, avente valore estetico e tradizionale, che resterebbe turbato da qualsiasi costruzione che sorgesse in prossimità di detta zona;

per quanto riguarda la zona del lungomare che dovrà ulteriormente estendersi, si ritiene opportuno per quanto più innanzi rilevato, vincolare tutto il litorale, dal Molo Sanità, viale Colombo, lungomare « Gramsci », cimitero, Casa Rossa, e per quanto concerne la profondità del vincolo stesso, dalla battigia al ciglio a monte della strada.

Del che il presente verbale.

Il presidente: (firma illeggibile).

Il segretario: (firma illeggibile)

(10897)

DECRETO MINISTERIALE 26 giugno 1965.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona sita nel territorio del comune di Diso.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali, articolo 1, n. 4;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Considerato che la Commissione provinciale di Lecce per la protezione delle bellezze naturali, nella adunanza del 17 luglio 1960 ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata la zona sita in comune di Diso adiacente alla litoranea Castro Marina - Santa Cesarea Terme;

Considerato che il verbale della suddetta Commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge, all'albo del comune di Diso;

Viste le opposizioni presentate a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo, dal dott. Giovanni Starace e da alcuni abitanti di Castro (capolista De Santis);

Considerato che il vincolo non significa divieto assoluto di costruibilità o, comunque, di modifiche allo stato del luogo protetto dalla legge, ma impone soltanto l'obbligo di presentare alla competente Soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualsiasi progetto di lavori che si intendano effettuare nella zona;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico, perchè ricca di quadri naturali, presenta una nota particolarmente suggestiva per il caratteristico sviluppo degradante delle rocce sul mare, con numerose vedute e scenari d'incomparabile bellezza costituiti dalle spettacolari grotte che le onde, con un lavorio di secoli, hanno scavato nella roccia lungo il tratto che da Castro Marina va fino alla Grotta Romanelli;

Decreta:

La zona sita nel territorio del comune di Diso, adiacente alla litoranea che da Castro Marina, va a Santa

Cesarea Terme compresa la Grotta Romanelli e delimitata come segue; tutto il foglio 11 del catasto del comune di Diso, nonchè il foglio 4 dello stesso catasto limitatamente, però alla zona compresa, ad est del litorale marino, ad ovest dalle particelle 97, 96, 88, 81, 65, 64, 107, 54, 52, 37, 36 e strada vicinale dei Morcsini; nonchè ancora, il foglio 2 del medesimo catasto compreso ad est dal litorale marino e ad ovest dalle particelle 42, 57, 36, 37, 40, ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, numero 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Lecce.

La Soprintendenza ai monumenti e gallerie di Bari, curerà che il comune di Diso provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 26 giugno 1965

p. *Il Ministro per la pubblica istruzione*
CALEFFI

Il Ministro per la marina mercantile
SPAGNOLLI

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Lecce

Estratto del verbale

L'anno millenovecentosessanta, il giorno diciassette del mese di luglio in Castro Marina ove la Commissione si è portata in seguito ad avviso di convocazione, si sono riuniti i signori:

(*Omissis*).

Presa visione della relazione presentata dall'E.P.T. di Lecce, con cui si chiede il vincolo panoramico della zona costiera compresa fra Castro Marina e la Grotta Romanelli con le fotografie allegate;

Eseguito il sopraluogo su tutta la zona di che trattasi;

Dichiara

di concordare sul contenuto della relazione sopra menzionata;

Considerato che tutta la zona devesi ritenere bellezza panoramica d'insieme

delibera

di inserire nell'elenco delle bellezze d'insieme, a norma e per gli effetti della legge 29 giugno 1939, n. 1357, tutto il foglio 11 del catasto del comune di Diso, nonchè il foglio 4 dello stesso catasto limitatamente, pero, alla zona compresa ad est del litorale marino, ad ovest dalle particelle 97, 96, 88, 81, 65, 64, 107, 54, 52, 37, 36 e strada vicinale dei Marosi; nonchè ancora, del foglio 2 del medesimo catasto compreso ad est del litorale marino e ad ovest dalle particelle 42, 57, 37, 40.

A maggior chiarimento si precisa che la zona sopra descritta è riportata nella planimetria allegata alla relazione presentata dall'E.P.T. oltre alla parte del foglio 11 non riportata nella stessa planimetria;

(*Omissis*).

(10900)

DECRETO MINISTERIALE 22 novembre 1965.

Foggia e periodicità del cambio delle divise del personale ausiliario, ruolo delle guardie di sanità, del Ministero della sanità.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto l'art. 85 del regolamento speciale per il personale dell'Amministrazione della sanità pubblica, approvato con regio decreto 25 giugno 1914, n. 702;

Visti i decreti ministeriali in data 19 febbraio 1962, 28 marzo 1963 e 15 ottobre 1963, con i quali venivano stabilite la foggia e la periodicità del cambio delle divise al personale ausiliario, ruolo delle guardie di sanità, del Ministero della sanità;

Ritenuto opportuno arrecare modifiche alla predetta foggia ed alle quantità degli effetti personali di vestiario assegnati periodicamente;

Decreta:

Art. 1.

La foggia delle divise del personale ausiliario, ruolo delle guardie di sanità, del Ministero della sanità, è stabilita come appresso:

a) *Divisa per la stagione invernale.*

1. — Berretto di cordellino bleu scuro, con diametro superiore eccedente quello inferiore di cm. 8. L'altezza della parte cilindrica è di cm. 4. La parte troncoconica che unisce quella cilindrica col cielo del berretto è di cm. 4. La visiera, di cuoio, verniciata nera, applicata ai punti medi laterali del berretto, è a contorno rotondo, leggermente incurvata e, nel suo centro, deve sporgere di cm. 4. Nei punti estremi di attacco di esso vi sono due piccoli bottoni neri, ai quali va assicurato un sottogola di pelle verniciato nero, dell'altezza di cm. 1,5 a due passanti.

Al di sopra della visiera, è un fregio ricamato in oro, formato da un doppio ramo di alloro, su panno nero; ogni ramo è costituito da tre foglie e da due bacche. Al centro uno scudo di color giallo cromo chiaro (della stessa tonalità della bandiera di quarantena) nel quale è posto un caduceo (senza ali) con due serpenti ricamati in oro. Esso è sormontato da una corona turrita in oro.

2. — Giacca di cordellino bleu scuro a doppio petto, con sparato di cm. 12 e di lunghezza tale da giungere alla metà del dito pollice, quando il braccio è normale disteso lungo il corpo.

La giacca ha:

due file parallele di tre bottoni ognuna dorati con caduceo in rilievo e tre asole sul davanti;

due tasche laterali orizzontali;

due distintivi rappresentanti un caduceo — senza ali — con due serpenti in metallo inossidabile dorato, a destra e a sinistra del bavero, da applicare con apposito fermaglio a vite;

la controspallina è formata da un rettangolo della stessa stoffa di mm 50 x 60 cucita interamente sulla spalla con al centro il distintivo in oro del servizio di appartenenza: un'ancora per la sanità marittima; una ala per la sanità aerea; una stella alpina per la sanità di frontiera.

Il taglio della giacca deve essere diritto non sagomato alla vita, non deve avere asole sul bavero e la lar-

ghezza delle maniche non deve essere inferiore al polso di cm. 15. Sulla manica sinistra, all'altezza del braccio è posto un distintivo indicante l'abilitazione di cui il personale sia eventualmente in possesso (motorista, padrone marittimo, infermiere, ecc.).

3. — Camicia bianca con petto liscio, cravatta nera annodata verticalmente, calze e scarpe nere.

4. — Pantaloni dello stesso cordellino della giacca, di taglio comune, senza risvolti e tasche verticali. E' ammesso un taschino posteriore a destra purchè non ecceda la lunghezza della giacca.

5. — Pastrano di pano bleu scuro di lunghezza di cm. 10 al di sotto della piega del ginocchio, non eccessivamente sagomato alla vita, con due file di quattro bottoni dorati (con caduceo c. s.). I risvolti del bavero devono essere tagliati in modo da essere portati aperti, ma tali da potersi anche chiudere fermando quello soprastante ad un bottone piatto, nero, applicato sotto il bavero.

Le due tasche hanno sopratasche. La martingala forma una piega centrale e due pieghe laterali fisse.

6. — Impermeabile di colore bleu scuro ad un petto, a foggia di pastrano, senza cinta, senza martingala e senza alcun distintivo, la cui fodera deve essere di tinta unita scura.

b) *Divisa per la stagione estiva.*

Per le guardie in servizio presso la sede centrale e gli uffici periferici del Ministero della sanità, ad eccezione degli uffici sanitari di località marittime:

1. — Berretto di tessuto di lana fresco bleu del tutto identico a quello della stagione invernale.

2. — Giacca di tessuto fresco lana bleu del tutto identica a quella della stagione invernale.

3. — Pantaloni di tessuto fresco lana bleu del tutto identici a quelli della divisa invernale.

4. — Camicia bianca, cravatta nera, scarpe e calzini neri.

Per le guardie in servizio presso gli Uffici sanitari di località marittime:

5. — Berretto di tela bianca del tutto identico a quello della stagione invernale.

6. — Giacca di tela bianca ad un petto, con risvolti aperti.

La lunghezza deve essere tale da giungere alla metà del dito pollice, quando il braccio è normalmente disteso lungo il corpo. Una sola bottoniera di tre bottoni dorati con caduceo di media grandezza con due tasche superiori (larghezza cm 12, altezza cm 12) e due tasche inferiori (larghezza della parte posteriore cm 18, nell'inferiore cm 20 e altezza cm 21) con i bordi inferiori arrotondati. Sul bavero il caduceo, senza ali, in metallo dorato.

Controspallina di tela bianca del tutto identica a quella della divisa invernale.

7. — Pantaloni di tela bianca del tutto identici a quelli della divisa invernale.

8. — Camicia bianca, cravatta nera, scarpe e calzini bianchi.

c) *Divisa del capo guardia.*

E' del tutto identica a quella delle guardie di sanità sia per la stagione invernale che quella estiva con le seguenti aggiunte:

a) alle due estremità del sottogola è applicato un passante formato da un galloncino dorato dell'altezza di mm 6;

b) sulla controspallina è applicato, ad un cm. di distanza dall'orlo esterno, un galloncino di cm 1 di altezza.

d) *Divisa del 1° capo guardia.*

E' del tutto identica a quella delle guardie con le seguenti aggiunte:

a) sulla controspallina sono applicati, ad un cm di distanza dall'orlo esterno, due galloncini dorati distanziati mm 5 l'uno dall'altro, di mm 6 di altezza ciascuno.

e) *Tuta di tela.*

Il personale adibito a particolari servizi (disinfezione, disinfestazione, conduzione caldaie a vapore, motoscafi e automezzi) sarà provvisto anche di una tuta di tela azzurra. La tuta a foggia di combinazione è ad un petto con colletto chiuso rovesciato e chiusura lampo anteriormente coperta. La combinazione ha inoltre:

a) una cintura dello stesso tessuto alta cm 4,5 scorrente entro due passanti larghi circa mezzo centimetro, fissati sui fianchi; la chiusura è munita di fibbia metallica brunita;

b) due taschini sul petto con sopratasche e bottoni;

c) di fianco da entrambi i lati, una apertura senza tasche lunga cm 16.

Le maniche ed i pantaloni sono muniti, ad opportuna distanza dalle estremità, di una linguetta con bottoni per poterli stringere intorno al polso ed al collo del piede.

Art. 2.

La distribuzione dei seguenti articoli di vestiario al personale con qualifica di primo capo guardia, ai capo guardia e guardia di sanità, verrà effettuata con la periodicità appresso indicata:

1) berretto di cordellino bleu scuro: uno ogni due anni;
2) berretto di tessuto di lana fresco bleu: uno ogni anno;
3) berretto di tessuto rasato bianco: uno ogni anno;
4) giacca di cordellino bleu scuro: una ogni due anni;
5) giacca di tessuto fresco lana bleu: una ogni anno;
6) giacca di tessuto rasato bianco: una ogni anno;
7) pantaloni di cordellino bleu scuro: uno ogni due anni;
8) pantaloni di tessuto fresco lana bleu: uno ogni anno;
9) pantaloni di tessuto rasato bianco: uno ogni anno;
10) pastrano di panno bleu scuro: uno ogni tre anni;
11) impermeabile di colore bleu scuro: uno ogni tre anni;
12) camicia bianca con petto liscio: tre ogni anno;
13) cravatta nera: due ogni anno;
14) calzini corti (neri o bianchi); sei paia ogni anno;
15) scarpe nere invernali: un paio ogni anno;
16) scarpe nere estive: un paio ogni due anni;
17) scarpe bianche: un paio ogni due anni;
18) tuta di tela azzurra: una ogni due anni.

Art. 3.

Sono annullate tutte le disposizioni anteriori in contrasto col presente decreto.

Il presente decreto verrà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 22 novembre 1965

Il Ministro: MARIOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *dicembre* 1965
Registro n. 11 *Sanità, foglio n.* 256

(10999)

DECRETO MINISTERIALE 11 dicembre 1965.

Approvazione di due tariffe di assicurazione sulla vita, presentate dalla Compagnia anonima di assicurazione di Torino, con sede in Torino.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti del 4 marzo 1926, n. 519 e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda della Compagnia anonima di assicurazione di Torino, con sede in Torino, intesa ad ottenere l'approvazione di alcune tariffe d'assicurazione sulla vita;

Vista la relazione tecnica;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo debitamente autenticato, le seguenti tariffe di assicurazione sulla vita, presentate dalla Compagnia anonima di assicurazione di Torino, con sede in Torino:

Tariffa n. 61 - (M-F), relativa all'assicurazione, a premio unico, di una rendita vitalizia differita, pagabile da un'epoca prestabilita se l'assicurato sarà allora in vita.

Tariffa n. 62 - (M-F), relativa all'assicurazione, a premio unico, di una rendita vitalizia differita, pagabile da un'epoca prestabilita se l'assicurato sarà allora in vita, con la restituzione dei premi pagati in caso di sua premorienza.

Roma, addì 11 dicembre 1965

p. *Il Ministro*: OLIVA

(11067)

DECRETO MINISTERIALE 14 dicembre 1965.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico delle zone limitrofe al centro abitato del comune di Penne (Pescara).

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la Commissione provinciale di Pescara per la protezione delle bellezze naturali, nella adunanza del 26 aprile 1962, ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, le zone limitrofe al centro abitato del comune di Penne;

Considerato che il verbale della suddetta Commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge, all'albo del comune di Penne (Pescara);

Vista l'opposizione presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo, da parte del sindaco di Penne;

Considerato che — indipendentemente dal rilascio della licenza edilizia — il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore, a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, a presentare, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che le zone predette hanno notevole interesse pubblico perchè presentano rilevanti caratteri di bellezza naturale, per la loro accidentalità di colli, colline e valli, ricche di densa vegetazione sulle quali domina il suggestivo agglomerato urbano sì da formare un complesso di magnifici quadri naturali e di grandiose e superbe visuali panoramiche, comprendendo a loro volta, numerosissimi punti pubblici di belvedere che offrono un'amplissima e incantevole vista verso le montagne e a valle lungo le pendici dei colli Aprutini e fino al mare;

Decreta:

Le zone — come sotto descritte — site nel territorio di Penne (Pescara) hanno notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e sono quindi sottoposte a tutte le disposizioni contenute nella egge stessa. Tali zone sono delimitate nel modo seguente:

A) dall'asse della Strada statale 81 Piceno Aprutina dalla località San Rocco sino all'intersezione dell'asse della strada vicinale Saraceno indi l'asse medesimo sino all'intersezione con l'asse della strada comunale di Fonte Murata indi l'asse stesso sino all'intersezione di questo con la Strada statale 81 sopra menzionata, indi l'asse medesimo sino all'intersezione con la strada vicinale Valle della Ringa, indi l'asse medesimo sino all'intersezione con il fosso della Fonte Nuova, indi il fosso medesimo sino al limite ovest della particella n. 18, indi il limite stesso sino a quello della particella n. 98, indi il limite medesimo sino all'intersezione dell'asse della strada vicinale Costa della Sardella, indi l'asse medesimo sino all'intersezione con l'asse della strada vicinale Nortoli, indi l'asse stesso sino all'intersezione con la strada vicinale Varella Nortoli, indi l'asse medesimo sino all'intersezione della strada comunale del Carmine, indi l'asse medesimo sino all'intersezione con l'asse della strada statale 81 Piceno Aprutina indi l'asse stesso sino all'intersezione con l'asse della strada Salita Secondo Sghibbio sino all'intersezione con il limite ovest della particella n. 21, indi il limite della particella stessa a valle del centro abitato sino all'intersezione con l'asse della Strada statale 81, indi l'asse stesso sino all'intersezione con l'asse della strada comunale dell'Ospedale, indi l'asse stesso

sino all'intersezione con la strada comunale Porta della Ringa, indi l'asse medesimo sino all'intersezione con l'asse della Strada statale 81 della località San Rocco sopradescritto.

B) La zona compresa dall'asse della strada comunale Fontana Cupa sin all'intersezione con la strada vicinale Fonte dei Malati, indi l'asse medesimo sino all'intersezione dell'asse della strada San Salvatore, indi l'asse medesimo sino all'intersezione con l'asse della strada che corre in direzione sud nelle vicinanze del cimitero, indi l'asse medesimo sino all'intersezione con l'asse della vicinale 2ª strada San Salvatore, indi l'asse medesimo sino alla intersezione con una linea che corre parallelamente ad una distanza di ml. 100 alla comunale per il camposanto ed alla Strada statale 81 di Piceno Aprutino indi la linea medesima sino all'intersezione con la strada vicinale Paradiso degli Asini, indi l'asse medesimo sino all'intersezione della Strada statale 81, indi l'asse anzidetto sino all'intersezione con l'asse della strada comunale Fonte Cupa.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, numero 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Pescara.

La Soprintendenza ai monumenti e gallerie di L'Aquila curerà che il comune di Penne provveda alla affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 14 dicembre 1965

p. *il Ministro*: BADALONI

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Pescara

Estratto del verbale n. 7

Oggi ventisei aprile millenovecentosessantadue, presso la sala della Giunta dell'Amministrazione provinciale di Pescara, si è riunita la Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali, paesistiche e panoramiche, per discutere il seguente « Ordine del giorno »:

(*Omissis*).

2) CITTÀ DI PENNE - Tutela zone paesistiche limitrofe al centro abitato;

(*Omissis*).

Esaurita la discussione in merito al punto 1) dell'ordine del giorno, la Commissione passa a trattare il punto 2) avente per oggetto: « Città di Penne - Tutela zone paesistiche limitrofe al centro abitato ».

In merito al citato punto 2) dell'ordine del giorno la Commissione, dopo aver udito la seguente proposta del soprintendente ai monumenti e gallerie degli Abruzzi e Molise:

Città di Penne. — Zone paesistiche limitrofe al centro abitato.

Le zone limitrofe al centro abitato della città di Penne presentano rilevanti caratteri di bellezza naturale, per la loro accidentalità di colli, colline e valli, ricche di densa vegetazione sulle quali domina il suggestivo agglomerato urbano sì da formare un complesso di magnifici quadri naturali, e di grandiose e superbe visuali panoramiche. Le elevate posizioni del territorio comprendono numerosissimi punti pubblici di belvedere che offrono una amplissima e incantevole visuale verso le montagne e a valle lungo le pendici dei colli Aprutini e fino al mare.

Si rileva la necessità di normalizzare in detto territorio le eventuali costruzioni, le eventuali trasformazioni al fine di evitare che vengano compromessi sia il pittoresco paesaggio, sia i punti di belvedere; pertanto chiedo alla Commissione che le zone come appresso delimitate vengano proposte per la tutela di cui ai numeri 3 e 4 dell'art. 1 della legge 29 giugno 1939, n. 1497.

Zone comprese:

A) dall'asse della Strada statale 81 Piceno Aprutina dalla località San Rocco sino all'intersezione dell'asse della strada vicinale Saraceno indi l'asse medesimo sino all'intersezione con l'asse della strada comunale di Fonte Murata, indi l'asse stesso sino all'intersezione di questo con la Strada statale n. 81 sopra menzionata, indi l'asse medesimo sino all'intersezione con la strada vicinale Valle della Ringa, indi l'asse medesimo sino all'intersezione con il fosso della Fonte Nuova, indi il fosso medesimo sino al limite ovest della particella n. 18, indi il limite stesso sino a quello della particella n. 98, indi il limite medesimo sino all'intersezione dell'asse della strada vicinale Costa della Sardella, indi l'asse medesimo sino all'intersezione con l'asse della strada vicinale Nortoli, indi l'asse stesso sino all'intersezione con la strada vicinale Varella Nortoli, indi l'asse medesimo sino alla intersezione della strada comunale del Carmine, indi l'asse medesimo sino all'intersezione con l'asse della Strada statale 81 Piceno Aprutina, indi l'asse stesso sino all'intersezione con l'asse della strada Salita Secondo Sghibbio sino all'intersezione con il limite ovest della particella n. 21, indi il limite della particella stessa a valle del centro abitato sino all'intersezione con l'asse della Strada statale n. 81, indi l'asse stesso sino all'intersezione con l'asse della strada comunale dell'ospedale, indi l'asse stesso sino all'intersezione con la strada comunale di Porta Ringa, indi l'asse medesimo sino all'intersezione con l'asse della Strada statale 81 della località San Rocco sopradescritta;

B) la zona compresa dall'asse della strada comunale Fontana Cupa sino all'intersezione con la strada vicinale Fonte dei Malati, indi l'asse medesimo sino all'intersezione dell'asse della strada San Salvatore, indi l'asse medesimo sino all'intersezione con l'asse della strada che corre in direzione sud nelle vicinanze del cimitero, indi l'asse medesimo sino all'intersezione con l'asse della vicinale 2ª strada San Salvatore, indi l'asse medesimo sino all'intersezione con una linea che corre parallelamente ad una distanza di ml. 100 alla comunale per il camposanto ed alla Strada statale 81 Piceno Aprutina, indi la linea medesima sino all'intersezione con la strada vicinale Paradiso degli Asini, indi l'asse medesimo sino all'intersezione della Strada statale 81, indi l'asse anzidetto sino all'intersezione con l'asse della strada comunale Fonte Cupa,

e dopo una discussione alla quale intervengono tutti i membri, stabilisce di approvare integralmente la proposta del predetto soprintendente; ovvero stabilisce di tutelare le zone del comune di Penne sopra specificate.

La proposta risulta accolta all'unanimità dalla Commissione.

(*Omissis*).

Il presidente: FUSILLI

Il segretario: MATTIONI

(10901)

DECRETO MINISTERIALE 15 dicembre 1965.

Approvazione di alcuni tassi di premio relativi ad una tariffa di assicurazione sulla vita attualmente in vigore, presentati dalla Società Reale Mutua di Assicurazioni, con sede in Torino.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti del 4 marzo 1926, n. 519 e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda della Società Reale Mutua di Assicurazioni, con sede in Torino, intesa ad ottenere la approvazione di alcuni tassi di premio relativi a una tariffa di assicurazione sulla vita, attualmente in vigore.

Vista la relazione tecnica;

Decreta:

Sono approvati, secondo il testo debitamente autenticato, alcuni tassi di premio in sostituzione ed altri non compresi nella seguente tariffa di assicurazione sulla vita attualmente in vigore, presentati dalla Società Reale Mutua di Assicurazioni, con sede in Torino:

Tariffa n. 4-3, relativa all'assicurazione mista, a premio annuo, di un capitale pagabile ad un'epoca prestabilita se l'assicurato sarà allora in vita, ovvero, immediatamente, in misura ridotta crescente in proporzione dei premi pagati in caso di premorienza dell'assicurato stesso (decreto ministeriale 22 febbraio 1962).

Roma, addì 15 dicembre 1965

p. *Il Ministro*: OLIVA

(11066)

DECRETO MINISTERIALE 19 dicembre 1965.

Costituzione del Comitato provinciale per il collocamento e l'assistenza alla manodopera addetta alla raccolta stagionale delle olive nella provincia di Salerno.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 novembre 1960, n. 1894, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 82 del 1° aprile 1961, che prevede la costituzione di distinti Comitati provinciali per il collocamento e l'assistenza della manodopera addetta alla raccolta stagionale delle olive nel Lazio, nella Campania, nella Basilicata, nelle Puglie e nella Calabria;

Ritenuta la necessità di provvedere alla costituzione di detto Comitato in Salerno ai sensi dell'art. 8 del citato decreto n. 1894, per quanto attiene la provincia di Salerno;

Viste le designazioni delle organizzazioni sindacali e degli enti interessati;

Decreta:

Art. 1.

E' costituito, per il triennio 1° luglio 1964 - 30 giugno 1967, con sede in Salerno presso l'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, il Comitato provinciale per il collocamento e l'assistenza della manodopera addetta alla raccolta stagionale delle olive nella provincia di Salerno con le attribuzioni di cui all'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 27 novembre 1960, n. 1894.

Art. 2.

Detto Comitato è così composto:

Presidente.

il direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Salerno.

Membri:

1) in rappresentanza dei lavoratori dell'agricoltura: Gallo, Italo, Mascellani Germana, Mandia Ernesto e Guida Francesco;

2) in rappresentanza dei datori di lavoro dell'agricoltura: dott. Cioffi Michele, dott. Barbarito Lelio e Naddeo Fortunato;

3) in rappresentanza dei coltivatori diretti: Cavaliere Vito;

4) in rappresentanza dell'Ispettorato del lavoro: D'Episcopo Giuseppe;

5) in rappresentanza dell'Ispettorato dell'agricoltura: dott. Indelli Vito Tommaso;

6) in rappresentanza dell'Istituto nazionale della previdenza sociale: rag. Fichera Sebastiano;

7) in rappresentanza dell'Istituto nazionale per la assicurazione contro le malattie: Baccari Alberto;

8) in rappresentanza dell'Istituto nazionale per la assicurazione contro gli infortuni sul lavoro: dott. Vecchione Nicola;

9) in rappresentanza dell'Ente nazionale per la prevenzione degli infortuni: dott. Salerno Antonio;

10) in rappresentanza dell'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia: dott. Fragapane Luigi;

11) in rappresentanza del Patronato A.C.L.I. per i servizi sociali dei lavoratori: Colosimo Giuseppe;

12) in rappresentanza dell'Istituto O.N.A.R.M.O. di assistenza sociale: dott. Siano Italo;

13) in rappresentanza dell'Istituto nazionale di assistenza sociale: Iacontino Antonio;

14) in rappresentanza dell'Istituto nazionale di tutela ed assistenza ai lavoratori: dott. Capo Nicola;

15) in rappresentanza dell'Istituto nazionale confederale di assistenza: Panza Raffaellina;

16) in rappresentanza dell'Ente nazionale di assistenza sociale: Cammarano Giuseppe;

17) in rappresentanza dell'Ente di patrocinio ed assistenza per i coltivatori agricoli: per. agr. Nicoletta Alfideo.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 19 dicembre 1965

Il Ministro: DELLE FAVE

(10782)

DECRETO MINISTERIALE 20 dicembre 1965.

Sostituzione di un membro supplente della Commissione centrale per l'assicurazione dei pescatori.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 250, che disciplina le forme di tutela previdenziale dei lavoratori della piccola pesca marittima e delle acque interne;

Visto il decreto ministeriale 30 giugno 1965, concernente la costituzione della Commissione centrale per l'assicurazione dei pescatori di cui all'art. 6 della predetta legge n. 250 del 1958;

Considerata la necessità di procedere all'integrazione della composizione dell'organo di cui trattasi a seguito del decesso del membro supplente in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale dott. Giovanni Carapezza;

Decreta:

Il dott. Ferdinando Roselli è nominato membro supplente della Commissione centrale per l'assicurazione

dei pescatori, di cui all'art. 6 della legge 13 marzo 1958, n. 250, in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, in sostituzione del dott. Giovanni Carapezza.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 20 dicembre 1965

Il Ministro: DELLE FAVE

(10998)

DECRETO MINISTERIALE 23 dicembre 1965.

Classificazione tra le provinciali di una strada in provincia di Pescara.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Viste le leggi 12 febbraio 1958, n. 126, e 16 settembre 1960, n. 1014;

Visto l'atto n. 345 del 3 agosto 1964, con il quale la Amministrazione provinciale di Pescara ha deliberato di classificare tra le provinciali la strada comunale « San Silvestro-Colle Renazzo » che va dall'innesto strada provinciale Pineta - Sambuceto alla progressiva km. 2 + 000, ad innesto strada provinciale denominata diramazione per San Silvestro alla progressiva km. 2 + 600;

Visto il voto n. 1518 del 12 ottobre 1965, con il quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici, ha riconosciuto che la strada in parola possiede i requisiti voluti dall'art. 4 della succitata legge n. 126;

Ritenuto che la strada suddetta, della lunghezza complessiva di km. 2+600 può pertanto, essere classificata provinciale a termini dell'art. 5 della legge n. 126;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti delle leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014, la strada « San Silvestro-Colle Renazzo » di cui alle premesse di km. 2+600 è classificata provinciale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 23 dicembre 1965

Il Ministro: MANCINI

(10996)

DECRETO MINISTERIALE 22 dicembre 1965.

Classificazione tra le provinciali di ventinove strade in provincia di Bari.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Viste le leggi 12 febbraio 1958, n. 126, e 16 settembre 1960, n. 1014;

Visto l'atto n. 16 del 5 ottobre 1964, con il quale l'Amministrazione provinciale di Bari ha deliberato di promuovere la classificazione tra le provinciali di 41 strade per una lunghezza complessiva di 406 chilometri,

Visto il voto n. 1312 del 14 settembre 1965, con il quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici, in sede di esame ha riconosciuto che delle quarantuno strade soltanto le seguenti ventinove possono essere classificate provinciali ricorrendo per esse i requisiti voluti dall'articolo 4 della succitata legge n. 126:

1 - (1) strada da Minervino alla Andria-Montegrosso per Masseria Friuli e Masseria Tafuri: collega l'abitato di Minervino Murge con la strada provinciale Andria-Montegrosso e di qui alla Strada statale n. 98 Andria-Canosa. Km. 18+000;

2 - (4) strada Bitonto-Aeroporto di Palese: dall'abitato di Bitonto all'Aeroporto di Palese e, quindi, a Bari, attraverso la strada Aeroporto di Palese-Bari. Km. 7+500;

3 - (5) strada da Altamura a Quarano: per il Pulo da Altamura alla strada provinciale Mellitto-Mariotto passando per il Pulo e per Quarano. Km. 16+000;

4 - (6) strada « Da Gravina verso Matera » per la contrada Annunziatella: va da Gravina al confine della provincia di Matera, nei pressi della Masseria Annunziatella. Km. 8+000;

5 - (7) strada « Gravina-S. Giovanni-innesto Strada statale n. 96 » presso Case Antevito presso Toritto. Da Gravina, per l'abitato di S. Giovanni, alla Strada statale n. 96 nei pressi dell'abitato di Toritto. Km. 26+000;

6 - (8) strada da Santeramo alla strada provinciale Altamura verso Laterza per Monte Fungale. Collega il capoluogo del comune di Santeramo alla rete provinciale. Km. 10+000;

7 - (9) strada Noci-Barsento alla Putigliano-Alberobello. Collega l'abitato di Noci, alla Statale n. 172 dei Trulli. Km. 8+500;

8 - (10) strada Locorotondo-per S. Marco all'Alberobello-Canale di Pirro. La strada inizia all'abitato di Locorotondo, capoluogo di Comune, e, per località S. Marco, termina innestandosi alla strada provinciale « Alberobello-Canale di Pirro », a sud dell'abitato di Giannone. Km. 8+900;

9 - (11) strada da « Egnatia al confine con la provincia di Brindisi ». La strada inizia all'abitato di Egnatia (sulla strada provinciale Monopoli-provincia di Brindisi) e raggiunge il confine della provincia di Brindisi nei pressi dei Ruderi di Ignatia. Km. 3+000;

10 - (12) strada « Capurso-Cellamare », dall'abitato di Capurso a quello di Cellamare. Km. 3+000.

11 - (13) strada « Mola-Conversano » per Villa Pepe-dell'Isola e S. Vincenzo. Km. 11+000;

12 - (15) strada « Conversano-S. Vito-Polignano », dall'abitato di Conversano ad innesto Strada statale n. 15 presso S. Vito, tra Mola e Polignano. Km. 10+500;

13 - (16) strada « Sannicandro-Modugno » dall'abitato di Sannicandro a quello di Modugno, intersecando la strada provinciale Bitetto-Bitritto presso S. Michele. Km. 7+500;

14 - (17) strada « Barletta-Corato », da Corato a Barletta, per la località Casalicchio-Masseria Barone-Chiesa S. Antonio. La strada incrocia le strade provinciali Bisceglie-Andria e Trani-Andria, nonchè la ferrovia Bari-Barletta. Km. 20+500;

15 - (18) raccordo tra la Strada statale n. 171 (tratto Santeramo-Gioia) e la strada provinciale Gioia-Laterza: va dall'innesto con la Strada statale n. 171, a circa metà strada tra Santeramo e Gioia, ad innesto con la strada provinciale Gioia-Laterza, passando per il Lebbrosario. Km. 9+000;

16 - (21) raccordo tra le strada Acquaviva-Santeramo ed Acquaviva-Cassano (Conetta) da Cassano ad innesto strada provinciale Acquaviva-Santeramo per località Torre d'Abrusci. Km. 5+250;

17 - (22) raccordo tra le strade provinciali Giovinazzo-Bitonto e Giovinazzo-Terlizzi, costeggia verso sud la ferrovia Bari-Barletta e va dall'innesto con la strada provinciale Giovinazzo-Bitonto all'innesto con la strada provinciale Giovinazzo-Terlizzi. Km. 0+600;

18 - (25) raccordo tra la Mariotto-Mellitto e la Strada statale n. 170 (Masseria Murgetta) dall'innesto con la strada provinciale Mariotto-Mellitto all'innesto con la Strada statale n. 170 in località Masseria Murgetta, incrociando la strada provinciale Ruvo-Altamura in località Lazzo De Rei, la strada provinciale Corato-Gravina a sud della Masseria Quinto e la strada provinciale Corato-S. Magno. Km. 20+550;

19 - (27) strada dalla strada provinciale Altamura-Foresta Mercadante all'innesto con la Strada statale n. 96: va dall'innesto con la strada provinciale a nord della località Chinunno a innesto con la Strada statale n. 96 in località Pescariello. Km. 7+000;

20 - (28) raccordo tra la Strada statale n. 170 e la Strada statale n. 98: va dall'innesto Strada statale n. 170 (Bitonto-Minervino) in località Masseria Murgetta all'innesto Strada statale n. 98 (Andria-Canosa) passando per Masseria Tafuri e attraversando la Strada statale n. 170 dir. in località Femminamorta. Km. 21+900;

21 - (29) strada dalla Strada statale n. 96 (contrada Pescariello) al « Pulo di Altamura ». Va dall'innesto con la Strada statale n. 96 in località Pescariello all'innesto con la strada Altamura-Quasano in località Pulo di Altamura. Km. 3+750;

22 - (30) strada dalla « Strada statale n. 271 (Santeramo-Matera) alla strada provinciale Gioia-Matera »: va dall'innesto con la Strada statale n. 271 a nord-ovest del Monte della Parata all'innesto con la strada provinciale Gioia-Matera in località Viglione sita al confine di Provincia. Km. 6+000;

23 - (31) « Via Sgarrone »: dalla Strada statale n. 171 in corrispondenza della stazione ferroviaria di Casal Sabini all'innesto con la strada provinciale Altamura verso Laterza, attraverso località Sgarrone. Km. 6+000;

24 - (32) strada da Acquaviva a strada provinciale Grumo-Sannicandro: dall'abitato di Acquaviva alla strada provinciale Grumo-Sannicandro nei pressi di quest'ultimo abitato, incrociando la strada provinciale Cassano-Adelfia, la ferrovia Bari-Taranto e la Strada statale n. 271. Km. 14+000;

25 - (33) strada Casamassima-Rutigliano: dall'abitato di Casamassima all'abitato di Rutigliano, attraverso la zona di Mater Domini. Km. 10+000;

26 - (33-*bis*) raccordo tra Palo e la strada provinciale Palo-innesto strada provinciale Mariotto-Mellitto: va dall'abitato di Palo all'innesto con la strada provinciale Palo-innesto strada provinciale Mariotto-Mellitto passando per il Santuario della Madonna di Arricarro. Km. 10+000;

27 - (34) strada da Canosa ad innesto Strada statale n. 98 (via Vecchia Corato) all'innesto Strada statale n. 98 all'altezza dell'incrocio tra quest'ultima e la strada provinciale Corato-Strada statale n. 98. Km. 12+000;

28 - (35) strada dalla Strada statale n. 93 (Villa Macchiarule) all'innesto con la strada provinciale Barletta-Strada statale n. 98 (Torre Petruddo-San Giorgio). Km. 8+000;

29 - (38) strada da Bari (Strada statale di Circomvallazione n. 16) alla strada provinciale Adelfia-Ceglie e alla strada provinciale Adelfia-Bitritto. Km. 11+500;

Ritenuto che le ventinove strade suddette, della lunghezza complessiva di km. 303+950, possono pertanto, essere classificate provinciali a termini dell'art. 5 della legge n. 126;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti della legge 12 febbraio 1958, n. 126, e 16 settembre 1960, n. 1014, le ventinove strade di cui alle premesse, per un totale di km. 303+950 sono classificate provinciali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 22 dicembre 1965

(10997) *Il Ministro*: MANCINI

DECRETO MINISTERIALE 23 dicembre 1965.

Sostituzione di un membro del Comitato speciale della Cassa integrazione guadagni degli operai dell'industria.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 7 del decreto luogotenenziale 9 novembre 1945, n. 788, concernente la costituzione del Comitato speciale della Cassa integrazione guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 del decreto ministeriale 24 aprile 1965, con il quale è stato nominato il Comitato speciale predetto;

Considerata la necessità di procedere alla sostituzione del dott. Luciano Armezzani, rappresentante dei lavoratori, dimissionario;

Sentita l'Organizzazione sindacale interessata;

Decreta:

Il dott. Giuseppe Buscemi è chiamato a far parte del Comitato speciale della Cassa integrazione guadagni degli operai dell'industria, quale rappresentante dei lavoratori, in sostituzione del dott. Luciano Armezzani, dimissionario.

Roma, addì 23 dicembre 1965

(10893) *Il Ministro*: DELLE FAVE

DECRETO MINISTERIALE 23 dicembre 1965.

Sostituzione di un componente del Consiglio di amministrazione del Consorzio del canale Milano-Cremona-Po.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 24 agosto 1941, n. 1044, con cui venne istituito il Consorzio del canale Milano-Cremona-Po;

Vista la legge 10 ottobre 1962, n. 1549, recante integrazioni e modifiche alla legge 24 agosto 1941, n. 1044, ed in particolare, l'art. 2 di tale legge con cui si stabilisce la composizione del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei revisori di detto Consorzio;

Visto il decreto ministeriale n. 1908/2037, in data 14 marzo 1963, con il quale l'ispettore generale del Genio civile dott. ing. Giovanni Licata ed il direttore di divisione dell'A.C. dott. Alberto Nuvoloni vennero nominati componenti del Consiglio di amministrazione del detto Consorzio, ed il dott. Guglielmo Biasiotti, ispettore generale dell'A.C. venne nominato membro del Collegio dei revisori di detto Ente, in rappresentanza di questo Ministero;

Visto il successivo decreto ministeriale n. 7533 in data 10 luglio 1964, con il quale l'ispettore generale dell'A.C. dott. Luigi Gallici e l'ispettore generale dell'A.C. dott. Michele Lupo vennero nominati rispettivamente componente del Consiglio di amministrazione e membro del Collegio dei revisori del citato Consorzio in sostituzione il primo del dott. Alberto Nuvoloni ed il secondo del dott. Guglielmo Biasiotti;

Visto lo stesso decreto ministeriale n. 7533 con il quale è stato altresì stabilito che la nomina dell'ispettore generale del Genio civile dott. ing. Giovanni Licata quale componente del citato Consiglio di amministrazione deve intendersi effettuata per il periodo 14 marzo 1963 28 novembre 1966 e che la nomina degli ispettori generali dell'A.C. dott. Luigi Gallici e di Michele Lupo negli incarichi sopracennati decorrevano dalla data del ripetuto decreto ministeriale n. 7533 e cioè dal 10 luglio 1964, sino al 28 novembre 1966;

Ritenuto di provvedere alla sostituzione nell'incarico di componenti del detto Consiglio di amministrazione del dott. Luigi Gallici, con il dott. Antonio Manfredonia, direttore generale delle Acque e degli impianti elettrici per la più alta qualificazione dallo stesso rivestita;

Decreta:

Articolo unico.

A decorrere dalla data del presente decreto e fino al 28 novembre 1966 il direttore generale delle Acque e degli impianti elettrici dott. Antonio Manfredonia è nominato, ai termini dell'art. 2 della legge n. 1549, citata nelle premesse, componente del Consiglio di amministrazione del Consorzio del canale Milano-Cremona-Po in rappresentanza di questo Ministero in sostituzione del dott. Luigi Gallici.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 23 dicembre 1965

Il Ministro: MANCINI

(11000)

DECRETO MINISTERIALE 30 dicembre 1965.

Scioglimento degli organi amministrativi della Cassa rurale ed artigiana di Petroio, società cooperativa a responsabilità illimitata con sede in Trequanda (Siena).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con regio decreto 26 agosto 1937, n. 1706, e modificato con la legge 4 agosto 1965, n. 707;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Vista la motivata proposta formulata dalla Banca d'Italia con nota del 24 dicembre 1965, n. 102609;

Considerato che nei confronti della Cassa rurale ed artigiana di Petroio, società cooperativa a responsabilità illimitata in Trequanda (Siena), ricorrono gli estremi previsti nell'art. 57, lettere *a*) e *b*), del citato regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, per lo scioglimento degli organi amministrativi dell'azienda e l'assoggettamento della stessa all'amministrazione straordinaria di che al titolo 7°, capo 2° del medesimo regio decreto-legge n. 375;

Ritenuta l'urgenza;

Decreta:

Gli organi amministrativi della Cassa rurale ed artigiana di Petroio in Trequanda (Siena) sono sciolti in applicazione del combinato disposto degli articoli 33 del testo unico, approvato con regio decreto 26 agosto 1937, n. 1706, modificato con legge 4 agosto 1955, nonchè 57 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 30 dicembre 1965

Il Ministro: COLOMBO

(229)

DECRETO MINISTERIALE 30 dicembre 1965.

Nomina di un componente del Comitato regionale per la programmazione economica dell'Emilia-Romagna.

IL MINISTRO PER IL BILANCIO

Visto il decreto ministeriale del 7 aprile 1965, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 94 del 14 aprile 1965, concernente l'integrazione dei Comitati regionali per la programmazione economica;

Visto il decreto ministeriale dell'8 luglio 1965, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 176 del 16 luglio 1965, relativo alla composizione del Comitato regionale per la programmazione economica dell'Emilia-Romagna;

Ritenuta la necessità di integrare il Comitato regionale per la programmazione economica dell'Emilia-Romagna con un rappresentante degli Enti di sviluppo;

Decreta:

Articolo unico.

Il dott. Fernando Felicori è chiamato a far parte del Comitato regionale per la programmazione economica dell'Emilia-Romagna, quale rappresentante dell'Ente per la colonizzazione del Delta Padano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 30 dicembre 1965

Il Ministro: PIERACCINI

(99)

DECRETO MINISTERIALE 31 dicembre 1965.

Condizioni relative alla incorporazione del Monte di credito su pegno di Ravenna e Bagnacavallo, di 1ª categoria, con sede in Ravenna, nel Monte di Bologna, Monte di credito su pegno di 1ª categoria, con sede in Bologna; approvazione delle modifiche dello statuto del Monte di Bologna e autorizzazione a quest'ultimo a sostituirsi nell'esercizio delle dipendenze del Monte incorporato.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visti il regio decreto 25 aprile 1929, n. 967, ed il regio decreto 5 febbraio 1931, n. 225;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Viste le delibere assunte dal commissario straordinario del Monte di credito su pegno di Ravenna e Bagnacavallo, di 1ª categoria, con sede in Ravenna, in data 21 settembre 1965, e dal Consiglio di amministrazione del Monte di Bologna, Monte di credito su pegno di 1ª categoria, con sede in Bologna, in data 21 settembre e 26 ottobre 1965;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 26 novembre 1965, con il quale è stata disposta l'incorporazione del predetto Monte di credito su pegno di Ravenna e Bagnacavallo, di 1ª categoria, nel Monte di Bologna, Monte di credito su pegno di 1ª categoria;

Decreta:

1. L'incorporazione del Monte di credito su pegno di Ravenna e Bagnacavallo, di 1ª categoria, con sede in Ravenna, nel Monte di Bologna, Monte di credito su pegno di 1ª categoria, con sede in Bologna, disposta con decreto del Presidente della Repubblica in data 26 novembre 1965, sarà effettuata alle seguenti condizioni:

a) assunzione, da parte del Monte di Bologna, di tutte le attività e le passività del Monte di credito su pegno di Ravenna e Bagnacavallo con tutti i conseguenti diritti ed obblighi di qualsiasi genere e natura e di quant'altro di spettanza del Monte incorporando;

b) assunzione, da parte del ripetuto Monte di Bologna, di tutto il personale in pianta stabile presso il Monte di credito su pegno di Ravenna e Bagnacavallo alla data del 31 agosto 1965, con rispetto dei diritti acquisiti per quanto concerne direttamente ed indirettamente la parte economica e con riserva soltanto di attribuire ai singoli dipendenti del Monte incorporando le funzioni che si renderanno necessarie in relazione alle nuove esigenze aziendali.

2. In correlazione alla incorporazione di che trattasi sono altresì approvate le seguenti modifiche dello statuto del Monte di Bologna, Monte di credito su pegno di 1ª categoria, con sede in Bologna:

I) gli articoli 1 e 2 assumono la seguente formulazione:

« Art. 1. — Il Monte di Bologna, già "Monte di Pietà", fondato per iniziativa del B. Michele Carcano nel 1473, eretto in ente morale con bolla di Papa Giulio II del 20 febbraio 1506 e qualificato istituto di credito su pegno di 1ª categoria con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 44, ha assunto la denominazione di "Banca del Monte di Bologna e di Ravenna - Monte di credito su pegno" a seguito dell'incorporazione del Monte di credito su pegno di Ravenna e Bagnacavallo, pure di 1ª categoria, disposta con decreto presidenziale del 26 novembre 1965.

La Banca del Monte di Bologna e di Ravenna - Monte di credito su pegno è classificata fra i Monti di credito su pegno di 1ª categoria ai sensi del regio decreto 25 aprile 1929, n. 967.

La sua attività è regolata dalle leggi e dai regolamenti disciplinanti i Monti di credito su pegno e le Casse di risparmio, nonchè dalle disposizioni del presente statuto.

La Banca del Monte di Bologna e di Ravenna - Monte di credito su pegno fa parte della Federazione delle Casse di risparmio dell'Emilia e Romagna ».

« Art. 2. — La Banca del Monte di Bologna e di Ravenna - Monte di credito su pegno, in appresso per brevità denominata semplicemente Monte, ha la propria sede legale e la propria Direzione generale in Bologna ed ha facoltà di istituire dipendenze per lo svolgimento della propria attività nelle provincie di Bologna e di Ravenna, sotto l'osservanza delle leggi vigenti »;

II) i primi tre comma dell'art. 7 sono sostituiti come segue:

« Art. 7. — Il Monte è amministrato da un Consiglio di amministrazione composto da:

a) il presidente ed il vice presidente nominati a termini di legge;

b) un membro nominato dall'Amministrazione provinciale di Bologna;

c) due membri nominati dall'Amministrazione comunale di Bologna;

d) due membri nominati dalla Camera di commercio industria ed agricoltura di Bologna;

e) un membro nominato dall'Amministrazione comunale di Ravenna;

f) un membro nominato dalla Camera di commercio industria e agricoltura di Ravenna.

I componenti il Consiglio di amministrazione del Monte durano in carica 4 anni, sono rieleggibili e si rinnovano integralmente alla fine del quadriennio »;

III) la lettera *a*) dell'art. 8 viene così modificata:

« *a*) i cittadini residenti fuori della provincia di Bologna, esclusi i casi dei membri di cui alle lettere *e*) ed *f*) del precedente articolo, i quali dovranno risiedere in provincia di Ravenna »;

IV) il terzo comma dell'art. 12 è sostituito dal seguente:

« Il Consiglio s'adunerà ordinariamente almeno due volte al mese. Per la validità delle sedute occorrerà la presenza di almeno cinque membri componenti il Consiglio. Le deliberazioni vengono prese a maggioranza assoluta di voti dei presenti; in caso di parità, prevale il voto di chi presiede l'adunanza »;

V) il primo comma dell'art. 14 risulta così modificato:

« Presso il Monte funziona un Collegio di tre sindaci effettivi, dei quali uno — in rappresentanza degli antichi fondatori — nominato dal prefetto di Bologna e due nominati dalla Federazione delle Casse di risparmio dell'Emilia e Romagna ».

3. L'ente incorporante è autorizzato a proseguire l'attività del Monte incorporando e, per l'effetto, a sostituirsi a quest'ultimo nell'esercizio delle dipendenze dello stesso e cioè della sede, di un'agenzia di città in Ravenna e di una filiale in San Pietro in Campiano, frazione di Ravenna, nonchè di una dipendenza, abilitata a compiere le sole operazioni di credito pignoratizio, in Bagnacavallo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 31 dicembre 1965

Il Ministro: COLOMBO

(161)

DECRETO MINISTERIALE 11 gennaio 1966.

Scioglimento degli organi amministrativi della Banca Popolare Pesarese, Soc. coop. a r. l. con sede in Pesaro.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Considerato che nei confronti della Banca Popolare Pesarese, Soc. coop. a r. l. con sede in Pesaro, ricorrono gli estremi previsti dall'art. 57, lettere *a*) e *b*) del citato regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, per lo scioglimento degli organi amministrativi dell'azienda e la sottoposizione della stessa all'amministrazione straordinaria di che al titolo 7°, capo 2°, del medesimo regio decreto-legge n. 375;

Sulla proposta della Banca d'Italia;

Ritenuta l'urgenza di provvedere;

Decreta:

Gli organi amministrativi della Banca Popolare Pesarese, Soc. coop. a r. l. con sede in Pesaro, sono sciolti in applicazione dell'art. 57, lettere *a*) e *b*) del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 11 gennaio 1966

Il Ministro: COLOMBO

(315)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Cantiano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 29 dicembre 1965, il comune di Cantiano (Pesaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 41.014.384, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1)

Autorizzazione al comune di Acqualagna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 29 dicembre 1965, il comune di Acqualagna (Pesaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 45.570.331, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2)

Autorizzazione al comune di Tolentino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 29 dicembre 1965, il comune di Tolentino (Macerata) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 227.268.006, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3)

Autorizzazione al comune di San Giovanni in Marignano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 29 dicembre 1965, il comune di San Giovanni in Marignano (Forlì) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.931.139, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6)

Autorizzazione al comune di Portico e San Benedetto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 29 dicembre 1965, il comune di Portico e San Benedetto (Forlì) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 19.293.987, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7)

Autorizzazione al comune di Borghi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 29 dicembre 1965, il comune di Borghi (Forlì) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 14.258.544, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8)

Autorizzazione al comune di Gemmano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 29 dicembre 1965, il comune di Gemmano (Forlì) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.455.235, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9)

Autorizzazione al comune di Grisignano di Zocco ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 29 dicembre 1965, il comune di Grisignano di Zocco (Vicenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.000.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10)

Autorizzazione al comune di Grancona ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 29 dicembre 1965, il comune di Grancona (Vicenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.946.719, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11)

Autorizzazione al comune di Noventa Vicentina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 30 dicembre 1965, il comune di Noventa Vicentina (Vicenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.029.111, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12)

Autorizzazione al comune di San Miniato ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 31 dicembre 1965, il comune di San Miniato (Pisa), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 113.245.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(104)

Autorizzazione alla Sezione provinciale di Cagliari dell'Ente nazionale per la protezione degli animali ad accettare un lascito.

Con decreto ministeriale n. 10.22900/10089.G.17(25) in data 29 dicembre 1965, la Sezione provinciale di Cagliari dell'Ente nazionale per la protezione degli animali è autorizzata ad accettare il lascito disposto in suo favore dal defunto prof. Baldino Salvatore, con testamento olografo in data 21 ottobre 1958, pubblicato per atti del notaio dott. Efisio Congiu, n. 22246/15728 di repertorio, registrato in Oristano il 28 agosto 1964 al n. 2324, volume 235 atti pubblici, consistente nella somma di L. 1.000.000 (un milione) in titoli di Stato al 5 %.

(103)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione alla Cassa scolastica della Scuola media statale « B. Guidobono », di Savona, ad accettare un legato.

Con decreto del prefetto della provincia di Savona n. 16244/Div. 2ª del 31 maggio 1965, la Cassa scolastica della Scuola media statale « B. Guidobono », di Savona, è autorizzata ad accettare il legato di L. 1.000.000 (un milione) per l'istituzione di un premio di studio da intitolarsi alla memoria di « Luigi Gentili e Paolina Rosso ».

(89)

Autorizzazione alla Cassa scolastica del Liceo-ginnasio statale « Parini » di Milano, ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto della provincia di Milano n. 27378 del 15 maggio 1965, il preside del Liceo ginnasio statale « Parini » di Milano, in qualità di presidente del Consiglio di amministrazione della Cassa scolastica dell'Istituto, è autorizzato ad accettare dalla signora Angela Maria Migliavacca la somma di lire 720.000 per l'istituzione di un premio di studio intitolato « Preside Virginio Garavoglia ».

(38)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 6

Corso dei cambi dell'11 gennaio 1966 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	624,79	624,85	624,82	624,96	624,83	624,79	624,90	624,79	624,79	624,85
$ Can.	581,70	581,75	581,60	581,45	580 —	581,70	581,45	581,70	581,60	581,90
Fr. Sv.	144,51	144,43	144,47	144,465	144,45	144,51	144,475	144,51	144,51	144,48
Kr. D.	90,475	90,70	90,75	90,725	90,70	90,74	90,715	90,74	90,74	90,74
Kr. N.	87,47	87,47	87,4550	87,48	87,50	87,47	87,48	87,48	87,47	87,47
Kr. Sv.	120,80	120,78	120,75	120,815	120,75	120,80	120,81	120,81	120,80	120,80
Fol.	173,045	172,98	173,02	173,005	172,95	173,04	173 —	173,05	173,04	172,97
Fr. B.	12,581	12,579	12,5825	12,5825	12,575	12,58	12,582	12,58	12,58	12,53
Franco francese	127,48	127,46	127,48	127,49	127,45	127,48	127,50	127,48	127,48	127,48
Lst.	1751,65	1751,50	1751,75	1751,90	1751,25	1751,65	1751,85	1751,65	1751,65	1751,55
Dm. occ.	155,78	155,77	155,80	155,805	155,78	155,78	155,80	155,80	155,78	155,80
Scell. Austr.	24,1765	24,17	24,17	24,1795	24,15	24,17	24,18	24,17	24,17	24,175
Escudo Port.	21,85	21,85	21,83	21,87	21.75	21,85	21,843	21,85	21,85	21,85
Peseta Sp.	10,43	10,43	10,44	10,4290	10,435	10,42	10,4285	10,42	10,43	10,42

Media dei titoli dell'11 gennaio 1966

Rendita 5 % 1935	103,40
Redimibile 3,50 % 1934	98,075
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	88,30
Id. 5 % (Ricostruzione)	99.15
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	97,275
Id. 5 % (Città di Trieste)	97,225
Id. 5 % (Beni Esteri)	96,95
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1966)	100,55
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1968)	101,20
» 5 % (» 1° aprile 1969)	101,175
» 5 % (» 1° gennaio 1970)	101,60
» 5 % (» 1° gennaio 1971)	101,575
» 5 % (» 1° aprile 1973)	101,625
» 5 % (» 1° aprile 1974)	101,50
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	100,40

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi dell'11 gennaio 1966

1 Dollaro USA	624,93
1 Dollaro canadese	581,45
1 Franco svizzero	144,47
1 Corona danese	90,72
1 Corona norvegese	87,48
1 Corona svedese	120,812
1 Fiorino olandese	173,002
1 Franco belga	12.582
1 Franco francese	127,495
1 Lira sterlina	1751,875
1 Marco germanico	155,802
1 Scellino austriaco	24,18
1 Escudo Port.	21.856
1 Peseta Sp.	10,429

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Nomina del commissario straordinario e dei membri del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Petroio, società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede in Trequanda (Siena), in gestione straordinaria.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con regio decreto 26 agosto 1937, n. 1706, modificato con la legge 4 agosto 1955, n. 707;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto il decreto del Ministro per il tesoro 30 dicembre 1965, che dispone lo scioglimento degli organi amministrativi della Cassa rurale ed artigiana di Petroio, società cooperativa a responsabilità illimitata in Trequanda (Siena), secondo le norme di cui al titolo 7°, capo 2°, del citato regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375;

Dispone:

Il dott. Enzo Bianciardi è nominato commissario straordinario ed i signori avv. Giuseppe Lepri, rag. Giuseppe Dilaghi e rag. Giuseppe Maffei sono nominati membri del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Petroio, società cooperativa a responsabilità illimitata in Trequanda (Siena), in gestione straordinaria, con i poteri e le attribuzioni contemplati dalle norme sulla gestione straordinaria indicate nelle premesse.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 7 gennaio 1966

Il Governatore: CARLI

(230)

Nomina del commissario straordinario e dei membri del Comitato di sorveglianza della Banca Popolare Pesarese, Soc. coop. a r. l. con sede in Pesaro, in amministrazione straordinaria.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto il decreto del Ministro per il tesoro, di pari data, che dispone, in applicazione dell'art. 57 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, lo scioglimento degli organi amministrativi della Banca Popolare Pesarese, Soc. coop. a r. l. con sede in Pesaro;

Dispone:

Il dott. rag. Manlio Paolini è nominato commissario straordinario a norma dell'art. 58 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, per l'amministrazione della Banca Popolare Pesarese, Soc. coop. a r. l. con sede in Pesaro, ed i signori avv. Tarcisio Brualdi, avv. Nicola Perrulli e prof. dott. Renato Ferraro sono nominati membri del Comitato di sorveglianza previsto dallo stesso art. 58.

Il commissario straordinario ed i membri del Comitato di sorveglianza hanno i poteri e le attribuzioni contemplati dal titolo 7°, capo 2°, del ripetuto regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 11 gennaio 1966

Il Governatore: CARLI

(316)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso per esami a quattro posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo della carriera direttiva del personale amministrativo delle Accademie di belle arti, Conservatori di musica e Accademia nazionale d'arte drammatica (coeff. 229).

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 6 luglio 1912, n. 734;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 5 maggio 1918, n. 1852, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1954, n. 368, con il quale vengono fissate nuove norme per la presentazione dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante norme di esecuzione del testo unico sopracitato;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 248;

Vista la legge 2 marzo 1963, n. 262;

Vista la legge 5 marzo 1963, n. 367;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per esami a quattro posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo della carriera direttiva del personale amministrativo delle Accademie di belle arti, Conservatori di musica e Accademia nazionale d'arte drammatica (coeff. 229).

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione al concorso

Gli aspiranti ai posti di cui al precedente art. 1 devono soddisfare le seguenti condizioni:

A) essere in possesso di uno dei seguenti titoli di studio: laurea in giurisprudenza o in scienze politiche, sociali e amministrative, o in economia e commercio od in scienze coloniali e marittime.

Ai sensi dell'art. 161 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, possano essere ammessi al concorso anche gli impiegati delle carriere di concetto delle Amministrazioni dello Stato che non siano in possesso di uno dei suddetti titoli di studio, purchè rivestano qualifica non inferiore a quella di segretario aggiunto od equiparata ed abbiano il diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado;

B) aver compiuto, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, il 18° anno di età e non oltrepassato il 32°, tranne che l'aspirante non rivesta la qualifica di impiegato statale di ruolo organico o di ruolo aggiunto, per le quali si prescinde dal limite massimo di età.

Il limite massimo di 32 anni di età è elevato:

1) di cinque anni:

a) per coloro che abbiano partecipato, nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni di guerra dell'ultimo conflitto, nonchè per coloro che abbiano fatto parte di bande armate o partecipato ad azioni di guerra contro i nazi-fascisti posteriormente all'8 settembre 1943, per i cittadini deportati dal nemico, nonchè per i profughi d'Africa e dei territori di confine;

b) per i cittadini aventi il loro domicilio in territorio di confine che, in conseguenza di avvenimenti di carattere bellico o politico, siano stati costretti ad allontanarsene e non possono farvi ritorno;

c) per gli alto-atesini e per le persone residenti prima del 1° gennaio 1940 nelle zone mistilingue di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio e nei comuni di Sant'Orsola e Luserna, i quali durante la seconda guerra mondiale hanno prestato servizio nelle formazioni armate tedesche o nelle formazioni armate da

esse organizzate, quando abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana, e semprechè non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo o di sevizie;

d) per coloro che appartengono alle altre categorie assimilate ai combattenti, in base alle vigenti disposizioni;

2) i candidati già colpiti dalle leggi razziali godranno, a norma dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, di una proroga sul sopra indicato limite massimo di età, pari al periodo di tempo intercorrente tra il 5 settembre 1938 e il 9 agosto 1944, purchè non sia superato il 40° anno di età;

3) i suddetti limiti di età sono inoltre aumentati (ai sensi del regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, art 23, convertito, con modificazioni, nella legge 3 gennaio 1939, n. 1):

a) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

c) a 39 anni per i capi di famiglie numerose, ai sensi dell'art. 22 della legge 20 marzo 1940, n. 233 modificata dall'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, costituito da almeno sette figli viventi, compresi tra di essi anche i figli caduti in guerra, salvo il maggior limite consentito in applicazione delle elevazioni di cui alle lettere *a*) e *b*).

L'elevazione di cui alla lettera *a*) si cumula con quella di cui alla lettera *b*) ed entrambe con quelle previste da altre disposizioni di cui sopra, purchè complessivamente non si superino i 40 anni di età;

4) il limite massimo di età per la partecipazione al concorso è elevato a 55 anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante per coloro che rivestano la qualifica di mutilato od invalido di guerra, per i mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, per i mutilati ed invalidi per azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato, per i mutilati ed invalidi in occasione dei fatti di Trieste, di cui alla legge 9 agosto 1954, n. 654, per i mutilati ed invalidi di guerra altoatesini e loro congiunti in caso di morte o di irreperibilità per cause di servizio di guerra, (attinenti alla guerra), e per i mutilati ed invalidi civili, mentre per coloro che siano stati decorati al valore militare o abbiano conseguito promozioni per merito di guerra, detto limite di età è elevato a 39 anni;

5) ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1947, n. 1488, in relazione all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 3, citato nelle premesse, il limite massimo di età è elevato a 40 anni nei confronti di coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati ed internati per motivi di persecuzione razziale;

6) per gli assistenti ordinari delle Università e degli Istituti di istruzione universitaria, cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare, il limite di età è aumentato, a termini dell'art. 7 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato, con modificazioni, con l'art. 1 della legge 24 giugno 1950, n. 465, di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente e, nei confronti degli assistenti straordinari, volontari ed incaricati, sia in attività che cessati per ragioni di carattere non disciplinare, di un periodo pari alla metà del servizio prestato presso l'Università od Istituto di istruzione universitaria, purchè, complessivamente, non si superino i 40 anni.

I benefici predetti assorbono ogni altra elevazione del limite di età eventualmente spettante.

Si prescinde dal limite massimo di età: per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina o dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti-legge del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda od anche d'autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

I candidati che intendano beneficiare delle citate disposizioni, dovranno farne espressa menzione nella domanda di ammissione al concorso.

Art. 3.

Presentazione delle domande di ammissione

Le domande di ammissione al concorso, indirizzate al Ministero della pubblica istruzione Ispettorato per l'istruzione artistica Ufficio concorsi piazza Luigi Sturzo, 23 Roma-Eur, redatte su carta da bollo da L. 400, e firmate dagli aspiranti, dovranno essere presentate o fatte pervenire al predetto ufficio, entro il termine perentorio di giorni sessanta, che decorre dal giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Nella domanda, di cui si allega uno schema esemplificativo, gli aspiranti dovranno dichiarare:

a) cognome e nome;

b) la data e il luogo di nascita (i candidati che abbiano superato il limite massimo di età previsto dal primo comma della lettera *B*) del precedente art. 2 dovranno indicare, ai fini dell'ammissione al concorso stesso, i titoli posseduti che danno diritto all'elevazione del suddetto limite);

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il Comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) le eventuali condanne riportate, anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale, e i provvedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;

f) il titolo di studio posseduto, precisando l'Istituto presso il quale il titolo stesso è stato conseguito e l'anno scolastico relativo;

g) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) l'esatto domicilio ed il preciso recapito al quale desiderano che siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

i) di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza;

l) i servizi prestati presso pubbliche Amministrazioni e le cause della eventuale risoluzione del relativo rapporto d'impiego.

Nelle domande, inoltre, gli aspiranti dovranno dichiarare di non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione e di non essere stati dichiarati decaduti da altro impiego statale, ai sensi dell'art. 127, lett. *d*) del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile.

La firma che gli aspiranti apporranno in calce alla domanda dovrà essere autenticata dal notaio o dal segretario comunale del luogo in cui gli aspiranti stessi risiedono. Per i dipendenti statali, in luogo della predetta autenticazione, è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Non si terrà conto delle domande che perverranno o saranno presentate al Ministero dopo il termine sopra indicato, anche se spedite per posta o con qualsiasi altro mezzo entro il termine stesso.

Non si terrà conto, inoltre, delle domande nelle quali risulti omessa o incompleta la dichiarazione del possesso dei requisiti necessari. Non si terrà conto, infine, delle domande nelle quali la firma degli aspiranti non risulti autenticata e vistata a norma del precedente comma. La data di arrivo delle domande è stabilita dal timbro a calendario apposto su di esse dall'Ispettorato pr l'istruzione artistica.

Art. 4.

Possesso dei requisiti

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

Non possono essere ammessi al concorso, a norma dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione, nonchè coloro che, ai sensi dell'art. 128, comma secondo, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 3, siano stati dichiarati decaduti da un precedente impiego per aver prodotto, ai fini del conseguimento dell'impiego stesso, documenti falsi o viziati da invalidità insanabile.

L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con decreto motivato dal Ministro, a norma dell'art. 4 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 3.

I requisiti che diano titolo di precedenza o di preferenza per la nomina al posto, anche se vengono ad essere posseduti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, possono essere documentati entro il termine stabilito dal successivo art. 8.

Art. 5.

Programma di esame

L'esame consta di tre prove scritte e di una prova orale.
Le prove scritte verteranno:

a) su un tema di diritto civile;

b) su un tema di diritto amministrativo o di diritto costituzionale;

c) su un tema di cultura storico-letteraria, cocernente il periodo dal 1815 in poi.

Ai concorrenti sono assegnate otto ore per ciascuna delle prove elencate alle precedenti lettere a), b) e c).

La prova orale avrà per oggetto le seguenti materie:

a) diritto civile e commerciale, diritto amministrativo, diritto costituzionale;

b) economia politica e scienza delle finanze;

c) nozioni di ragioneria generale e pubblica. Nozioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

d) legislazione scolastica con particolare riguardo all'ordinamento amministrativo, didattico e disciplinare degli istituti di istruzione artistica.

La Commissione giudicatrice ha facoltà di interrogare i concorrenti sugli argomenti da essi trattati nelle prove scritte.

Art. 6.

Svolgimento delle prove d'esame

Per lo svolgimento delle prove scritte ed orali si osserveranno le norme di cui al testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e al decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Le date in cui si svolgeranno le prove scritte del concorso saranno pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le prove scritte e quelle orali del concorso avranno luogo in Roma.

Ai candidati sarà, inoltre, data comunicazione in tempo utile del giorno, dell'ora e dei locali in cui tanto le prove scritte quanto quelle orali saranno tenute.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nelle domande, né per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa.

Per sostenere le prove scritte e quelle orali, i candidati dovranno essere muniti, ad esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente applicata su carta da bollo, con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio;

b) libretto ferroviario personale se il candidato è dipendente di ruolo o non di ruolo di una Amministrazione statale;

c) tessera postale o carta di identità;

d) porto d'armi;

e) patente automobilistica;

f) passaporto.

Art. 7.

Ammissione alle prove orali e graduatoria

Alle prove orali del concorso saranno ammessi i candidati che abbiano riportato una media di almeno 7/10 nelle prove scritte e non meno di 6/10 in ciascuna di esse.

La pròva orale non si intenderà superata se il candidato non avrà ottenuto almeno la votazone di 6/10.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto in quella orale.

La graduatoria generale di merito del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva; quella dei vincitori, con l'osservanza delle disposizioni in vigore che prevedono riserva di posti.

Ai sensi dell'art. 5, primo e secondo comma, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, le riserve anzidette non possono complessivamente superare la metà dei posti messi a concorso.

A parità di merito sono preferiti:

1) gli insigniti di medaglie al valore militare;
2) i mutilati ed invalidi di guerra, ex combattenti;
3) i mutilati ed invalidi per fatti di guerra;
4) i mutilati ed invalidi per servizio;
5) gli orfani di guerra;
6) gli orfani dei caduti per fatti di guerra;
7) gli orfani dei caduti per servizio;
8) i feriti in combattimento;
9) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra nonchè i capi di famiglia numerosa;
10) coloro che hanno frequentato con esito favorevole i corsi di preparazione e di integrazione previsti dall'art. 150 del testo unico citato nel quinto comma del presente articolo, tenendo conto del punteggio conseguito per la preferenza tra gli stessi;
11) i figli dei mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
12) i figli dei mutilati ed invalidi per fatti di guerra;
13) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio;
14) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti in guerra;
15) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti per fatti di guerra;
16) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti per servizio;
17) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;
18) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno, nell'Amministrazione della pubblica istruzione;
19) i coniugati, con riguardo al numero dei figli;

A parità di titoli, la preferenza è determinata:

a) dallo stato di coniugato con riguardo al numero dei figli;

b) dall'aver prestato lodevole servizio nell'Amministrazione dello Stato;

c) dall'età.

Art. 8.

Documenti da produrre in seguito a richiesta del Ministero per ottenere la precedenza o la preferenza in ordine alla inclusione nella graduatoria dei vincitori.

Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore degli ex combattenti ed assimilati, degli invalidi di guerra ed assimilati, dei congiunti dei caduti in guerra ed assimilati, dei decorati al valor militare, dei promossi per merito di guerra, dei feriti di guerra, dei profughi e dei perseguitati politici o razziali, gli interessati che abbiano superato la prova orale, entro il termine perentorio di giorni 20 dal ricevimento della apposita comunicazione, dovranno produrre i seguenti documenti, prescritti per comprovare gli eventuali titoli di precedenza e di preferenza:

a) gli ex combattenti della guerra 1940-45, della guerra di liberazione e della lotta di liberazione, i prigionieri delle Nazioni Unite e gli appartenenti alle categorie assimilate, di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato con modificazioni dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93, e al decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241, dovranno produrre la dichiarazione integrativa, in bollo da L. 400, di cui alla circolare n. 5000 del 1° gennaio 1953 dello Stato Maggiore dell'Esercito e quella di cui alla circolare n. 202860/Od dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/Om del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina;

b) i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra, i promossi di grado militare per merito di guerra e gli insigniti di altra attestazione speciale di merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto e del documento di concessione;

c) i reduci dalla deportazione presenteranno apposita attestazione in carta da bollo da L. 400, rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio hanno la residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

d) coloro che abbiano riportato sanzioni penali per comportamento contrario al regime fascista, dovranno produrre copia della sentenza emessa a loro carico e coloro che hanno riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo, o siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale, dovranno produrre, in carta da bollo da L. 400, attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno residenza;

e) i mutilati e gli invalidi di guerra e coloro che le disposizioni in vigore assimilano ai mutilati ed invalidi di guerra, dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione o il certificato mod. 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, ovvero la dichiarazione di invalidità, in carta semplice, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, nella quale siano indicati anche i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido, ai fini dell'iscrizione nei ruoli provinciali indicati nell'art. 5 della legge 3 giugno 1950, n. 375;

f) i mutilati e gli invalidi per cause di servizio dovranno produrre il decreto di concessione della pensione, da cui risulti la categoria di pensione dalla quale l'invalido è provvisto e la categoria e la voce dell'invalidità da cui è colpito, oppure il certificato mod. 69-*ter* della competente Amministrazione, relativo al riconoscimento della qualifica di invalido per servizio;

g) gli appartenenti alle categorie benemerite della lotta di liberazione (mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione e partigiani combattenti), dovranno esibire apposita dichiarazione rilasciata dalla Commissione prevista dal decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, attestante il possesso di tali qualifiche;

h) i mutilati e gli invalidi civili dovranno produrre la dichiarazione rilasciata a norma della legge 5 ottobre 1962, n. 1539;

i) gli orfani dei caduti di guerra dovranno presentare un certificato, in carta da bollo da L. 400, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto, comprovante tale loro qualità;

l) gli orfani dei caduti per servizio dovranno presentare un certificato, in carta da bollo da L. 400, rilasciato dall'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, comprovante tale loro qualità, oppure il certificato mod. 69-*ter*, rilasciato dall'Amministrazione da cui dipendeva il genitore;

m) i figli dei mutilati ed invalidi di guerra dovranno produrre il certificato mod. 69, rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del rispettivo padre, oppure un certificato in carta da bollo da L. 400, del sindaco del Comune di residenza, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni ed in base alle risultanze anagrafiche dello stato civile, comprovante tale loro qualità; i figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno, invece, produrre la dichiarazione mod. 69-*ter* rilasciata dall'Amministrazione alla quale il genitore apparteneva, in relazione alla tabella *B* annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648;

n) i profughi dell'Africa italiana che si trovino in una delle condizioni contemplate dall'art. 2 della legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare, in carta da bollo da L. 400, l'attestazione prevista dall'art. 3 del decreto ministeriale (Africa italiana) 10 giugno 1948;

o) i profughi dai territori di confine, che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo 3 settembre 1947, n. 885, nonchè i profughi dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri ed i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra, che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 2 della legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare, in carta da bollo da L. 400 l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1º giugno 1948, rilasciata dal prefetto della Provincia ove risiedono, o dal prefetto di Roma, se residenti all'estero;

p) i candidati, già colpiti dalle abrogate leggi razziali, presenteranno un certificato in carta da bollo da L. 400 della competente autorità israelitica;

q) i coniugati con o senza prole e i vedovi con prole dovrano produrre lo stato di famiglia, in carta da bollo da L. 400, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

r) i capi di famiglia numerosa, dovranno far risultare dallo stato di famiglia di cui alla precedente lettera *p*) che la famiglia stessa è composta di almeno sette figli viventi, computando tra essi i figli caduti in guerra;

s) i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, dovranno produrre apposita attestazione, su carta da bollo da L. 400, dell'autorità militare;

t) gli assistenti ordinari di Università o di Istituti di istruzione universitaria cessati dal servizio per motivi non disciplinari e gli assistenti straordinari, volontari ed incaricati sia in attività che cessati dal servizio per motivi di carattere non disciplinare, dovranno presentare un certificato del rettore della Università o del capo dell'Istituto di istruzione universitaria, attestante la qualifica rivestita, e rispettivamente, il periodo di appartenenza nei ruoli per gli assistenti ordinari e il periodo di servizio prestato presso l'Università o Istituto di istruzione universitaria per gli assistenti straordinari. Per tutti coloro che siano cessati dal servizio, il certificato indicherà i motivi della cessazione;

u) i candidati dipendenti statali non di ruolo dovranno produrre un certificato di servizio, in carta da bollo da L. 400, rilasciato dall'Amministrazione dalla quale dipendono, da cui risultino la data di inizio, la durata e la natura del servizio prestato, nonchè gli estremi del provvedimento di assunzione e di eventuale conferma in servizio, nonchè le note di qualifica riportate nell'ultimo quinquennio.

Ogni altra qualità che, a norma delle disposizioni vigenti, costituisce titolo a particolari benefici, sarà approvata mediante esibizione di documenti idonei.

Art. 9.

Pubblicazione delle graduatorie

La graduatoria di merito e quella dei vincitori del concorso saranno approvate con decreto ministeriale, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego e saranno successivamente pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorre il termine per eventuali impugnative.

Art. 10.

Documentazione di rito

I concorrenti utilmente collocati nelle graduatorie generali di merito e dichiarati vincitori del concorso, dovranno presentare o far pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Ispettorato per l'istruzione artistica - Ufficio concorsi, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data in cui avranno ricevuto il relativo invito, i seguenti documenti di rito:

A) titolo di studio, diploma originale o copia notarile autenticata, su carta da bollo da L. 400, del titolo di studio prescritto per l'ammissione al concorso, di cui al precedente art. 2, lettera *a*).

Nel caso che il diploma non sia stato rilasciato, i candidati sono tenuti a presentare, su carta da bollo da L. 400, il certificato contenente la dichiarazione che lo stesso sostituisce a tutti gli effetti il diploma.

In caso di smarrimento o distruzione del diploma, il candidato deve presentare il duplicato rilasciato ai sensi dell'art. 50 del decreto 4 giugno 1938, n. 1269.

I candidati che, per partecipare ad altri concorsi indetti dal Ministero della pubblica istruzione o da altre Amministrazioni statali, abbiano ivi presentato il titolo originale di studio, possono fare riferimento a tale documento. In tal caso, essi devono indicare l'Amministrazione presso la quale trovasi detto originale, tutti gli estremi del concorso per il quale è stato prodotto, ed esibire, inoltre, un certificato su carta da bollo da L. 400, rilasciato dall'Università presso la quale il titolo è stato conseguito;

B) estratto (non è ammesso il certificato) dell'atto di nascita rilasciato su carta da bollo da L. 400, da cui risulti che l'aspirante, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di ammissione, abbia compiuto 18 anni e non oltrepassato il limite massimo di età stabilito nel precedente art. 2, lettera *B*).

Tale documento deve essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine, se il candidato sia nato nel territorio della Repubblica, ovvero, se essendo nato all'estero, sia già avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un Comune italiano.

Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, i candidati nati all'estero potranno produrre un certificato della competente autorità consolare. La firma del funzionario che ha rilasciato il certificato deve essere legalizzata dal Ministro per gli affari esteri o dalle autorità da esso delegate.

I concorrenti che abbiano superato i 32 anni ed abbiano diritto all'elevazione di tale limite di età, dovranno altresì presentare il relativo documento prescritto nell'art. 8, salvo che non vi abbiano già provveduto per i fini ivi considerati;

C) certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo da L. 400, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine. Da tale documento dovrà risultare che il candidato era in possesso del requisito anzidetto anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso;

D) certificato di godimento dei diritti politici, su carta da bollo da L. 400, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza. Da tale documento dovrà risultare che il candidato era in possesso del requisito anzidetto anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.

Per i minori di anni ventuno il certificato, la cui esibizione in ogni caso è obbligatoria, deve contenere la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, impediscono il possesso dei diritti politici;

E) certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo da L. 400, rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica presso il Tribunale competente per territorio. Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale;

F) certificato medico, su carta da bollo da L. 400, rilasciato dal medico provinciale o militare ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti od imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio.

Nel certificato debbono essere precisati gli estremi dello attestato comprovante gli eseguiti accertamenti sierologici del sangue prescritti dalla legge 25 luglio 1956, n. 837, ed effettuati presso un istituto o un laboratorio autorizzato.

Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione se la imperfezione stessa menomi l'attitudine all'impiego al quale concorre.

Per gli aspiranti invalidi di guerra, invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati e per gli invalidi per servizio, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza dell'aspirante e contenere, ai sensi rispettivamente dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375 e dell'art. 3 della legge 21 febbraio 1953, n. 142, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido, risultanti da un esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non possa riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità di compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti e sia idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego per il quale concorre.

L'Amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

In applicazione della legge 13 marzo 1958, n. 308, la minorazione del sordomutismo non costituisce motivo di esclusione del candidato. Il medesimo dovrà, tuttavia, presentare una dichiarazione di idoneità specifica all'esercizio delle funzioni dell'impiego per il quale concorre, rilasciata dal medico fiscale designato dall'Amministrazione della pubblica istruzione con l'intervento di uno specialista in otorinolaringologia designato dall'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti;

G) documento militare: copia aggiornata dello stato di servizio militare (salvo che non sia stata già presentata per i fini indicati nell'art. 8) o del foglio matricolare, a seconda che il candidato abbia prestato servizio militare quale ufficiale ovvero quale sottufficiale, o militare di truppa. Ciascun foglio di tali documenti deve essere munito di marca da bollo da L. 400, debitamente annullata.

Sono tenuti a presentare copia del foglio matricolare anche i militari in congedo illimitato provvisorio (arruolati dagli organi di leva e tuttora in attesa di chiamata alle armi della propria classe oppure appartenenti a classi già chiamate alle armi ma non ancora incorporati perchè ammessi ai benefici del ritardo o del rinvio previsti dalle vigenti disposizioni) nonchè i riformati in rassegna (dopo l'arruolamento, in sede di selezione attitudinale o durante la prestazione del servizio alle armi).

Gli ufficiali della Marina militare, i sottufficiali ed il personale del Corpo equipaggi militari marittimi che si trovino nelle condizioni indicate nei precedenti capoversi, devono presentare, rispettivamente, un estratto matricolare o una copia del foglio matricolare.

Coloro che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente Consiglio di leva, devono presentare un certificato di esito di leva rilasciato su carta da bollo da L. 400 dal sindaco del Comune di origine o di residenza e vistato dal commissario di leva. Per gli appartenenti alla leva del mare, il certificato di esito di leva deve essere rilasciato dalla competente capitaneria di porto.

Coloro che non siano stati ancora sottoposti a visita di leva, devono produrre un certificato di iscrizione nelle liste di leva, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza, su carta da bollo da L. 400;

Il requisito della buona condotta morale e civile sarà accertato d'ufficio a norma dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368;

I candidati impiegati di ruolo e quelli già inquadrati nei ruoli aggiunti delle Amministrazioni statali, possono limitarsi a produrre i documenti di cui alle lettere *A*) e *F*) del presente articolo (i titoli di studio e certificato medico), ma in tal caso sono tenuti a produrre copia integrale dello stato di servizio civile previsto dall'art. 8, n. 10, lettera *a*) salvo che non l'abbiano già presentata per i fini ivi considerati.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva od in carriera continuativa (ufficiali in servizio di prima nomina, sottufficiali o militari di truppa) e quelli in servizio di polizia quali appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, possono presentare soltanto i seguenti documenti:

1) titolo di studio;

2) estratto dell'atto di nascita;

3) certificato generale del casellario giudiziale;

4) certificato rilasciato su carta da bollo da L. 400 dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

I documenti di cui alle lettere *C*), *D*), *E*) ed *F*) del presente articolo, dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella della lettera di invito indicata nel primo comma dello stesso articolo.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *B*) allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè esibiscano un certificato di povertà ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Non sono ammessi riferimenti a documenti prodotti a questa o ad altra Amministrazione o ad altri Enti a qualsiasi titolo, salvo quanto previsto nel presente articolo sotto lettera *A*) per il titolo di studio.

Tuttavia, i profughi dai territori di confine, hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e le posizioni di fatto da comprovare. In tal caso, però, essi dovranno indicare per tali documenti l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi anzidetti hanno altresì facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti nel presente decreto, semprechè questi siano riconosciuti idonei dall'Amministrazione.

Art. 11.

Nomina in prova

I vincitori del concorso di cui al presente bando, conseguiranno la nomina in prova con la qualifica di consigliere di 3ª classe.

Il periodo di prova ha la durata di sei mesi. Durante tale periodo avranno diritto al trattamento economico della qualifica iniziale (coefficiente 229) ai sensi dell'art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. Ai vincitori del concorso, i quali provengono dalla stessa o da diversa Amministrazione e che rivestano una qualifica, con stipendio superiore a quello spettante nella nuova qualifica, compete il trattamento economico di cui all'art. 202 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

A coloro tra i vincitori stessi che provengono dal personale non di ruolo, viene riconosciuto il trattamento di cui all'art. 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207.

Trascorso il periodo di prova, i consiglieri di 3ª classe in prova, se riconosciuti idonei dal Consiglio di amministrazione saranno definitivamente confermati nell'impiego stesso. Nel caso di giudizio sfavorevole alla nomina in ruolo, il periodo di prova è prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto di impiego, con decreto ministeriale motivato. In tal caso spetterà all'impiegato una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

I vincitori del concorso che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 10, penultimo comma, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sono esonerati dal periodo di prova.

I vincitori che, nel termine stabilito, non assumano regolare servizio, senza giustificato motivo, decadono dalla nomina.

Art. 12.

Commissione giudicatrice

La Commissione giudicatrice del concorso sarà nominata con successivo decreto del Ministro per la pubblica istruzione, secondo le norme stabilite dalle vigenti disposizioni.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 31 luglio 1965

Il Ministro: GUI

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 novembre 1965
Registro n. 88, foglio n. 183

Schema esemplificativo della domanda
da inviare su carta da bollo da L. 400.

Al Ministero della pubblica istruzione - Ispettorato per l'istruzione artistica - Ufficio concorsi - Piazza Luigi Sturzo n. 23 - ROMA-EUR

Il sottoscritto . . . .
nato a . . . . . . (prov. di . . . .) il giorno . . . . e residente in . . . . (prov. di . . .) via . . . .
n. . chiede di essere ammesso al concorso per esami a quattro posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo della carriera direttiva del personale amministrativo delle Accademie di belle arti, Conservatori di musica e Accademia nazionale d'arte drammatica, indetto con decreto ministeriale 31 luglio 1965, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 8 del 12 gennaio 1966.

Fa presente (1) di aver diritto all'aumento dei limiti di età, ai sensi dell'art. 2 del bando perchè . . . .

Dichiara sotto la propria responsabilità che:

1) è cittadino italiano;

2) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . . (2);

3) non ha riportato condanne penali (3);

4) è in possesso del seguente titolo di studio . . . . conseguito presso . . . . . . con la votazione di . . .

5) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente . . . .

6) è disposto, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione;

7) il sottoscritto dichiara, inoltre, di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica Amministrazione e di non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile.

Data . . . . . .

Firma (4) . . . .

Indirizzo presso il quale desidera che vengano inviati l'avviso di convocazione per le prove scritte ed orali ed ogni altra eventuale comunicazione . . . .

---

(1) Tale dichiarazione è necessaria solo per i candidati che, avendo superato il limite massimo di età previsto dal bando, abbiano titoli che danno diritto all'elevazione del suddetto limite.

(2) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali indicarne i motivi.

(3) In caso contrario, indicare le eventuali condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale), la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso, nonchè i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(4) La firma dell'aspirante dovrà essere autenticata da un notaio o del segretario comunale del luogo in cui egli risiede. Sia la firma del notaio che quella del segretario comunale non sono soggette alle norme sulla legalizzazione delle firme previste dalla legge 3 dicembre 1942, n. 1700. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale essi prestano servizio.

(10348)

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Costituzione della Commissione giudicatrice per la valutazione dei titoli e per gli esami del concorso per il reclutamento di otto tenenti veterinari in servizio permanente effettivo.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto ministeriale 29 aprile 1965, registrato alla Corte dei conti il 19 maggio 1965, registro n. 40 Difesa-Esercito, foglio n. 82, con il quale è stato indetto un concorso per titoli ed esami per la nomina nei ruoli del servizio permanente effettivo di otto tenenti veterinari;

Visto il decreto presidenziale dell'11 gennaio 1956, n. 5;

Decreta:

Art. 1.

La Commissione giudicatrice per la valutazione dei titoli e per gli esami del concorso per il reclutamento di otto tenenti veterinari in servizio permanente effettivo è costituita come segue:

Magg. gen. vet. spe. Nelli Filoteo, presidente;
Col. vet. spe. Bernardini Oddo, membro;
Col. vet. spe. Costamagna Giuseppe, membro;
Col. vet. spe. Conforti Giuseppe, membro;
T. col. vet. spe. Russi Mario, membro;
Col. vet. spe. Cremonesi Giuseppe, membro supplente;
T. col. vet. spe. Boi Francesco, membro supplente;
Direttore di sezione Remora dott. Francesco, segretario senza diritto a voto.

Art. 2.

Al presidente, ai membri, al segretario saranno attribuiti i compensi previsti dal decreto presidenziale 11 gennaio 1965, n. 5.

Gli stessi compensi saranno attribuiti ai membri supplenti in caso di loro intervento in sostituzione dei membri assenti.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e quindi pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 18 ottobre 1965

Il Ministro: ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 novembre 1965
Registro n. 83 Difesa-Esercito, foglio n. 187.

(10925)

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE

Costituzione della Commissione esaminatrice per i concorrenti per soli titoli ai posti di 3ª categoria, previsti nel concorso a cinquantasei posti di operaio dell'Ispettorato generale dell'aviazione civile, bandito con decreto ministeriale 14 aprile 1965.

IL MINISTRO
PER I TRASPORTI E PER L'AVIAZIONE CIVILE

Vista la legge 5 marzo 1961, n. 90;

Vista la tabella *A* annessa alla legge 26 febbraio 1952, n. 67;

Vista la legge 30 gennaio 1963, n. 141;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1964, n. 438;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1964, n. 567;

Visto il decreto ministeriale 14 aprile 1965, registrato alla Corte dei conti il 25 maggio 1965, registro n. 2, foglio n. 344, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 158 del 28 giugno 1965, con il quale è stato bandito un concorso a cinquantasei posti nel ruolo del personale operaio dell'Ispettorato generale dell'aviazione civile;

Visto il decreto ministeriale 13 luglio 1965, registrato alla Corte dei conti il 31 luglio 1965, registro n. 3, foglio n. 25, in forza del quale le Commissioni esaminatrici previste nei commi sesto e settimo dell'art. 6 del decreto ministeriale sopraindicato comprendono, in qualità di membri, ufficiali superiori appartenenti all'Arma aeronautica, ruolo servizi ed al Genio aeronautico ruolo ingegneri, a disposizione del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - Ispettorato generale dell'aviazione civile, in luogo dei funzionari del ruolo del personale tecnico della carriera direttiva dell'Ispettorato generale predetto;

Considerata la necessità di nominare la Commissione esaminatrice per i concorrenti per soli titoli ai posti di 3ª categoria, di cui all'allegato « *B* » al decreto ministeriale 14 aprile 1965;

Decreta:

Articolo unico.

La Commissione esaminatrice per i concorrenti per soli titoli ai posti di 3ª categoria previsti nell'allegato « *B* » al decreto ministeriale 14 aprile 1965, di cui alle premesse, è costituita come segue:

Presidente:
Barabini dott. Carmelo, ispettore generale nel ruolo del personale amministrativo della carriera direttiva dell'Ispettorato generale dell'aviazione civile.

Membri:
Gristina col. G.A.r.i. della riserva Giorgio, a disposizione dell'Ispettorato generale dell'aviazione civile;
Fossati col. G.A.r.i. in P.A. Attilio, a disposizione dell'Ispettorato generale dell'aviazione civile.

Segretario:
Pappalardo dott. Paolo, consigliere di 1ª classe.

Ai predetti sarà corrisposto il trattamento previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5.

La relativa spesa graverà sul cap. 1322 dello stato di previsione della spesa del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile, per il corrente esercizio finanziario e per un importo presumibile di L. 50.000.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 22 settembre 1965

Il Ministro: JERVOLINO

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 ottobre 1965
Registro n. 3 bilancio Trasporti (Isp. gen. av. civ.), foglio n. 333. — PANDOLFO

(10929)

MINISTERO DELL'INTERNO

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso pubblico per esami a trentuno posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo ordinario della carriera amministrativa del personale direttivo dell'Amministrazione civile dell'interno, bandito con decreto ministeriale 28 ottobre 1964 e pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. 289 del 23 novembre 1964.

Ai sensi dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si avvisa che la graduatoria dei candidati vincitori e idonei del concorso pubblico per esami a trentuno posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo ordinario della carriera amministrativa del personale direttivo della Amministrazione civile dell'interno, bandito con decreto ministeriale 28 ottobre 1964, è stata pubblicata a pagina 845 del Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno n. 8 del 1-31 agosto 1965.

(10768)

MINISTERO DELLA SANITA

ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA'

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria di merito, dichiarazione e nomina in prova dei vincitori del pubblico concorso per titoli ed esami a tre posti di assistente in prova nel ruolo della carriera direttiva dei Laboratori di biologia dell'Istituto superiore di sanità.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà notizia che nel Bollettino ufficiale del Ministero della sanità, dispensa n. 8, agosto 1965, è stato pubblicato il disposto del decreto ministeriale 28 giugno 1965, registrato alla Corte dei conti il 16 luglio 1965, registro n. 8 Sanità, foglio n. 99, che approva la graduatoria di merito, dichiara e nomina in prova i vincitori del pubblico concorso per titoli ed esami a tre posti di assistente in prova nel ruolo della carriera direttiva dei Laboratori di biologia dell'Istituto superiore di sanità, indetto con decreto ministeriale 10 marzo 1964.

(10928)

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria dei vincitori del concorso per esami a ventisei posti di consigliere di 3ª classe in prova nella carriera direttiva (ruolo amministrativo), indetto con decreto ministeriale 1° aprile 1964.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà notizia che nel Bollettino ufficiale del Ministero della marina mercantile (agosto 1965 - anno XVII - dispensa 8ª) è stata pubblicata la graduatoria dei vincitori del concorso per esami a ventisei posti di consigliere di 3ª classe in prova nella carriera direttiva (ruolo amministrativo) del predetto Ministero, indetto con il decreto ministeriale 1° aprile 1964, approvata con decreto ministeriale 1° luglio 1965, registrato alla Corte dei conti il 30 luglio 1965, registro n. 4 Marina mercantile, foglio n. 197.

(10926)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso per titoli ed esami a quattro posti di ispettore in prova nella carriera direttiva (ruolo tecnico), indetto con decreto ministeriale 12 agosto 1964.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà notizia che nel Bollettino ufficiale del Ministero della marina mercantile (agosto 1965 - anno XVII - dispensa 8ª) è stata pubblicata la graduatoria del concorso per titoli ed esami a quattro posti di ispettore in prova nella carriera direttiva (ruolo tecnico) del predetto Ministero, approvata con decreto ministeriale 1° luglio 1965, registrato alla Corte dei conti il 31 luglio 1965, registro n. 4 Marina mercantile, foglio n. 203.

(10927)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Diario delle prove scritte del concorso per esami a centocinquanta posti di ispettore di 1ª classe nel ruolo della carriera direttiva dell'Ispettorato del lavoro, bandito con decreto ministeriale 10 novembre 1964.

Le prove scritte del concorso a centocinquanta posti di ispettore di 1ª classe nel ruolo della carriera direttiva dell'Ispettorato del lavoro, riservato a candidati muniti di diploma di laurea in ingegneria, bandito con decreto ministeriale 10 novembre 1964, avranno luogo in Roma, nei giorni 1, 2 e 3 febbraio 1966, alle ore 8,30 presso la Scuola centrale tributaria « Ezio Vanoni », via Maresciallo Caviglia, 24.

(165)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Diario delle prove scritte di esame del concorso a cinquanta posti di consigliere di 3ª classe nel ruolo amministrativo, centrale e periferico, carriera direttiva, indetto con decreto ministeriale 1° giugno 1965.

Le prove scritte di esame del concorso a cinquanta posti di consigliere di 3ª classe nel ruolo amministrativo, centrale e periferico, carriera direttiva, indetto con decreto ministeriale 1° giugno 1965, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 215 del 28 agosto 1965, avranno luogo a Roma, via Cadlolo, Hotel Cavalieri Hilton, nei giorni 7, 8 e 9 marzo 1966, con inizio alle ore 8,30.

(259)

UMBERTO PETTINARI, *direttore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.